



**Denuncia dei Lavori (art.2 L.R. 9/1983 s.m.i., art.2 R.R. 04/2010 s.m.i.)**  
**VADEMECUM VERIFICA AMMINISTRATIVA**

**Denunce dei lavori per:**

- **Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza** (art.2 ter R.R. 04/210).
- **Attestazione di deposito sismico** (art.3 R.R. 04/210).

**NOTA INTRODUTTIVA – OBIETTIVI.**

**Il presente vademecum**

**contiene** le indicazioni e l'elenco dei controlli che gli istruttori devono effettuare nella fase di verifica amministrativa delle istanze di Denuncia relativamente a:

- A. Attestazione di presentazione del progetto per gli interventi di minore rilevanza** (art.2 ter R.R. 04/210).
- B. Attestazione di deposito sismico** (art.3 R.R. 04/210).

**ha l'obiettivo** di efficientare le verifiche e dei controlli in tutti gli Uffici del Genio Civile della Regione Campania.

Messo a disposizione dei professionisti, che attraverso il Portale devono procedere alla presentazione delle Istanze di Denuncia, vuole costituire un'utile guida di riferimento per la verifica in autocontrollo della documentazione prima dell'inserimento della stessa nel Portale medesimo.

**Italo Giulivo**



## SCOPO DELLA VERIFICA AMMINISTRATIVA – PRINCIPI GENERALI.

L'obiettivo della verifica – in accordo con quanto previsto dall'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990 e dal regolamento regionale n.4 del 2010 – è quello di controllare che la denuncia dei lavori – **da un punto di vista amministrativo** - sia innanzitutto ricevibile, ammissibile, procedibile e fondata, sia completa di tutti gli allegati tecnico-amministrativi prescritti e sia stata correttamente compilata e presentata.

Esula da questo tipo di controllo la verifica della correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti propria delle procedure autorizzative (art.2bis R.R. 04/2010) e di quelle di controllo sulla progettazione (art.4 R.R. 04/2010).

### **Ragion per cui l'eventuale approfondimento tecnico richiesto in seguito è limitato:**

- a) al controllo sulla progettazione ai sensi dell'articolo 4, del Regolamento Regionale 4/2010;
- b) ai casi in cui le scelte operate dai progettisti incidono e condizionano la regolarità amministrativa della denuncia e/o – in alcuni casi – configurano evidenti omissioni/commissioni penalmente rilevanti che, configurandosi come reati contravvenzionali - art.95 del vigente D.P.R.380/01 (art.20 L.64/74) e della Sezione III, Capo II, Parte II del T.U.Ed. o degli analoghi articoli di cui alla L. 1086/71 -, devono essere comunicate all'A.G. entro il termine di prescrizione fissato dal Codice.

Prima di passare alla disamina delle singole sezioni di questo vademecum, è necessario ricordare che l'istruttore deve:

1. **descrivere tutti e i soli lavori progettati (cioè illustrati nel progetto STRUTTURALE)**, non limitandosi a trascrivere il semplice titolo della denuncia annotato dal Committente sull'istanza che spesso identifica la qualificazione edilizia dell'intervento proposto, ma non descrive correttamente le opere oggetto di calcolazioni ai sensi delle N.T.C. vigenti. Nella descrizione richiesta, **l'istruttore incaricato non deve quindi riportare acriticamente i lavori indicati nell'oggetto della denuncia o nel progetto architettonico ma non oggetto degli elaborati strutturali**, ma deve elencare **i soli lavori effettivamente progettati** – cioè indicati nella documentazione grafica e nella relazione tecnica generale di cui al Cap.10 delle N.T.C. 2018 – che deve poi essere annotato nel **provvedimento finale**, unitamente alle seguenti precisazioni:
  - ***“che per tutti gli eventuali altri interventi edilizi, previsti nel progetto architettonico e relativi agli impianti e alle parti non dichiaratamente strutturali dell'immobile, compete al committente e al progettista verificare, prima che siano eseguiti, che essi non rientrino effettivamente nella casistica indicata all'art.83 del vigente D.P.R. 380/2001, stante la sentenza della Corte Costituzionale n.264/2019 e il consolidato orientamento della Giustizia penale che esclude a priori dall'obbligo di denuncia preventiva (art.93 D.P.R. 380/2001) i soli interventi di manutenzione ordinaria (art.3, comma 1, lett. a), D.P.R. 380/2001);***
  - ***che l'eventuale realizzazione, in assenza di preventiva denuncia (art.93 D.P.R. 380/2001) all'Amministrazione competente, di interventi - anche impiantistici - non dichiaratamente strutturali ma comunque idonei ad arrecare pericolo per l'incolumità delle persone, è sanzionata penalmente ai sensi degli art. 95 e seguenti del vigente D.P.R. 380/2001;***
  - ***che la vigilanza sulla corretta applicazione di quanto indicato ai punti precedenti, spetta al Comune nel cui territorio sono eseguite le lavorazioni, stante l'attuale ripartizione delle competenze delineata dalla vigente normativa regionale.”***

Tale passaggio istruttorio è delicato e fondamentale, stante:

- **la rilevanza penale dell'eventuale mancata denuncia di tutti i lavori poi eseguiti dal Committente**, il quale – si sottolinea - è tenuto a denunciare **tutti i lavori che intende eseguire con esclusione delle “... sole opere di riparazione,**



#### **SCOPO DELLA VERIFICA AMMINISTRATIVA – PRINCIPI GENERALI.**

***rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; ..."*** (art.3 comma 1 lett. a), del D.P.R. 380/2001), stante il consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione Penale (cfr. tra le altre sentenze della Sezione 3 n.1529/2015 e n.39335/2018);

- l'esclusiva competenza di questo Ufficio relativa ai provvedimenti della Sezione III, Capo IV, Parte II del D.P.R. 380/2001 o degli analoghi articoli di cui alle LL. 1086/71 e 64/74.
2. **annotare in modo chiaro e inequivoco le carenze, le inesattezze o le violazioni riscontrate**, precisando le informazioni/documentazioni da richiedere eventualmente al Committente e **indicando il corrispondente riferimento normativo o di prassi**;
  3. **indicare prioritariamente le criticità più significative**, per poi passare all'elencazione di quelle prettamente amministrative;
  4. **compilare sempre una "comunicazione di motivi ostativi"** prima di proporre l'adozione di un provvedimento "negativo", per permettere al Committente di argomentare le proprie scelte come da procedura del Portale S.I.smi.CA.;
  5. **redigere** l'eventuale provvedimento "positivo con prescrizioni" nel caso di minimi adempimenti burocratico-amministrativi, la cui verifica può essere demandata al direttore dei lavori/collaudatore o ad una fase istruttoria successiva (verifica R.S.U./atti di collaudo se del caso);
  6. **redigere** l'eventuale provvedimento "negativo", **indicando chiaramente le relative motivazioni e i riferimenti di norma**. A tal proposito si precisa che non è più possibile redigere il cosiddetto provvedimento "non positivo" che – ad oggi – non ha ancora alcuna copertura regolamentare;
  7. **l'esito negativo della verifica istruttoria deve essere tempestivamente comunicato all'Ufficio Contenzioso** per il seguito di competenza.

**È bene ricordare che la sottoscrizione dell'esito istruttorio della verifica comporta la diretta assunzione di responsabilità in capo all'Istruttore firmatario, ovvero sia che le modalità con cui è stata svolta la verifica della documentazione tecnico-amministrativa sono totalmente conformi alle direttive impartite, e oggi riassunte – solo per semplicità e comodità di consultazione – nel presente documento.**



## **SEZIONE 1 – BOLLO –**

### **La verifica deve accertare:**

1. che la denuncia dei lavori sia corredata da n.2 marche da bollo virtuali: una per l'istanza e l'altra, ad eccezione degli interventi di cui all'art.2-quater del R.R. 04/2010, per il provvedimento di attestazione già rilasciato dal sistema;
  2. che l'obbligo di corresponsione dell'imposta di bollo sia stato assolto;
- N.B.** *Si evidenzia che le attività di cui ai punti 1) e 2) sono oggetto di controllo automatico da parte del Portale e costituiscono errore bloccante per la presentazione delle istanze.*
3. qualora l'imposta non sia stata corrisposta, che il Committente rientri nei casi di esenzione previsti dalla legge dello Stato. Nei casi dubbi, è necessario chiedere al denunciante l'esplicitazione delle proprie motivazioni.

Si rammenta che il mancato corresponsione dell'imposta di bollo dovuta non impedisce la conclusione del procedimento di verifica e non giustifica l'eventuale emissione di un provvedimento finale non positivo (art. 19 del D.P.R. n. 642/72, e successive modificazioni).

Ad ogni buon conto al momento dell'emissione del provvedimento conclusivo della procedura di verifica, il Committente deve essere avvisato del fatto che gli atti saranno inviati per la loro regolarizzazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.

A tal fine ogni istruttore, con cadenza trimestrale, provvede a trasmettere al responsabile della U.O. "Procedure contabili della U.O.D." l'elenco delle istanze – il cui procedimento è intervenuto a conclusione - per le quali è stato riscontrato il mancato assolvimento dell'imposta di bollo, indicando:

- a) dati completi del Committente (cognome, nome, data e luogo di nascita, C.F., residenza);
- b) tipologia di denuncia e del provvedimento;
- c) estremi della denuncia e del provvedimento con indicazione delle rispettive date di presentazione e rilascio.



## **SEZIONE 2 – VERIFICA DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA**

(art.4 bis L.R. 9/83 – D.lgs. 112/1998)

### **Art.5 comma 2-ter D.L. 136/2004.**

Nel caso di denunce di lavori pubblici (prime denunce o varianti sostanziali) pervenute prima del 01/07/2023, **la verifica deve accertare se gli stessi non siano di interesse statale o non siano comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato.**

#### ***(Norma di riferimento) art.5 comma 2-ter D.L.136/2004.***

*Al fine di ridurre i tempi di realizzazione dei progetti di lavori pubblici di interesse statale o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, la verifica preventiva di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accerta anche la conformità dei progetti alle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018, ovvero alle norme tecniche per la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse), di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2014. L'esito positivo della verifica di cui al primo periodo esclude l'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 4 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, al capo III del titolo II della legge 2 febbraio 1974, n. 64, e alla sezione II del capo IV della parte II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I progetti corredati dalla verifica di cui al primo periodo sono depositati, con modalità telematica, presso l'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche - AINOP, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130. Con la stessa modalità di cui al terzo periodo sono depositati le varianti di carattere sostanziale regolarmente approvate e i documenti di cui agli articoli 6 e 7 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nonché agli articoli 65, comma 6, ove applicabile, e 67, commi 7 e 8-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.*

Per approfondimenti sulla locuzione **"lavori pubblici di interesse statale"** si rinvia a quanto precisato nella Circolare n.10 (prot. n.03680679) del 19/07/2023 della D.G. 50.18.00.

In ogni caso è necessario acquisire – per il prosieguo delle attività istruttorie - una dichiarazione del R.U.P. competente, dalla quale emerga che trattasi di lavori pubblici non di interesse statale o comunque non finanziati per almeno il 50% dallo Stato.

Nel caso di "denunce in variante" a progetti principali denunciati e verificati da questa U.O.D., ma comunque rientranti nell'ambito oggettivo di cui art.5 comma 2-ter D.L. 136/2004, si rinvia a quanto precisato nella Circolare n.11 del 27/10/2023.Nel caso di lavori di cui all'art.5 comma 2-ter D.L.136/2004 – fatta eccezione per quanto sopra precisato -, **la verifica deve concludersi con esito negativo/di improcedibilità, vista l'incompetenza del Genio civile, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi.**

**Il provvedimento finale negativo/di improcedibilità, che annulla l'eventuale Attestazione/Deposito già rilasciata/o, deve contenere l'invito al Committente a presentare la denuncia secondo le modalità prescritte dalla norma.**



**SEZIONE 2 – VERIFICA DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA**  
(art.4 bis L.R. 9/83 – D.lgs. 112/1998)

**art.42 comma 3 D.lgs. 36/2023**

Nel caso di denunce dei lavori pubblici (prime denunce o varianti sostanziali) o comunque di lavori rientranti nel campo di applicazione del nuovo Codice dei Contratti (art.13 e Allegato I.1, D.lgs. 36/2023), pervenute dopo il 01/07/2023, **la verifica deve accertare** se esse non rientrano nel campo di applicazione del nuovo Codice dei Contratti o comunque se non sono effettivamente soggette agli obblighi di cui al paragrafo precedente.

**(Normativa di riferimento) - Art. 13 D.lgs. 36/2023. Ambito di applicazione.**

1. *Le disposizioni del codice si applicano ai contratti di appalto e di concessione.*
2. *Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti esclusi, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, anche qualora essi offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.*
3. *Le disposizioni del codice non si applicano ai contratti di società e alle operazioni straordinarie che non comportino nuovi affidamenti di lavori, servizi e forniture. Restano ferme le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in materia di scelta del socio privato e di cessione di quote o di azioni.*
4. *Con regolamento del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), sono disciplinate, le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, tenuto conto dei principi fondamentali del presente codice e delle procedure applicate dall'Unione europea e dalle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte. Resta ferma l'applicazione del presente codice alle procedure di affidamento svolte in Italia.*
5. *L'affidamento dei contratti di cui al comma 2 che offrono opportunità di guadagno economico, anche indiretto, avviene tenendo conto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3.*
6. *Le definizioni del codice sono contenute nell'allegato I.1.*
7. *Le disposizioni del codice si applicano, altresì, all'aggiudicazione dei lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti privati, titolari di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione. L'allegato I.12 individua le modalità di affidamento delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione.*

**(Normativa di riferimento) - Art.2, comma 1, lett. b) e c), Allegato I.1 del D.lgs. 36/2023. Definizione dei contratti.**

- b) «contratti di appalto» o «appalti pubblici», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più stazioni appaltanti e aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi;*
- c) «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più*



## **SEZIONE 2 – VERIFICA DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA**

(art.4 bis L.R. 9/83 – D.lgs. 112/1998)

*operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo.*

### **(Normativa di riferimento) - Art.42, comma 3, D.lgs.36/2003 – Verifica della progettazione**

*3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.*

In ogni caso è necessario acquisire – per il prosieguo delle attività istruttorie - una dichiarazione del R.U.P. competente dalla quale emerga sia che trattasi di lavori pubblici con procedimenti in corso ai sensi dell'art.226 comma 2 D.lgs.36/2023, sia che non siano qualificabili di interesse statale o non siano comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato.

Nel caso di dichiarazione difforme da quanto sopra, la verifica deve concludersi con esito negativo/di improcedibilità, vista l'incompetenza del Genio civile, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi.

**Il provvedimento finale negativo/di improcedibilità, che annulla l'eventuale Attestazione/Deposito già rilasciata/o, deve contenere l'invito al Committente a presentare la denuncia secondo le modalità prescritte dalla norma.**

**art. 4bis, comma 1bis, L.R.9/1983 - art. 98 D.lgs.112/1998.**

**La verifica deve accertare, qualora non si tratti di lavori pubblici che non rientrano nel campo di applicazione del nuovo Codice dei Contratti o dell'art.5 co.2-ter D.L.136/2004:**

1. se i lavori denunciati interessano strade e relative opere d'arte,
2. quale sia il tipo di strada oggetto dei lavori, ovvero sia la classificazione del nastro stradale ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del Codice della strada. Tale classificazione deve essere certificata dal proprietario della strada.

### **(Norma di riferimento) - Art.2 comma 2 D.lgs. 30 aprile 1992, n.285.**

*Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:*

1. A - Autostrade;
2. B - Strade extraurbane principali;
3. C - Strade extraurbane secondarie;
4. D - Strade urbane di scorrimento;
5. E - Strade urbane di quartiere;
6. E-bis - Strade urbane ciclabili;
7. F - Strade locali;
8. F-bis - Itinerari ciclopedonali.



## SEZIONE 2 – VERIFICA DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA

(art.4 bis L.R. 9/83 – D.lgs. 112/1998)

Nel caso di lavori riguardanti strade di tipo B (non appartenenti alla rete stradale nazionale) o C, **la verifica deve concludersi con esito negativo/di improcedibilità, vista l'esclusiva competenza del Genio civile di Napoli, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi.**

Nel caso di lavori riguardanti autostrade (tipo A) o la rete stradale nazionale (sottoinsieme di quelle di tipo B), **la verifica deve concludersi con esito negativo/di improcedibilità, vista la competenza dello Stato (art.98 D.lgs.112/98), previo invio della comunicazione dei motivi ostativi.**

***(Norma di riferimento) - Art.98 comma 1 lett. a) D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112.***

*Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: a) alla pianificazione pluriennale della viabilità e alla programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e stradale nazionale, costituita dalle grandi direttrici del traffico nazionale e da quelle che congiungono la rete viabile principale dello Stato con quella degli Stati limitrofi; ...*

**Il provvedimento finale negativo/di improcedibilità, che annulla l'eventuale Attestazione/Deposito già rilasciata/o, deve contenere l'invito al Committente a presentare la denuncia all'Ufficio competente.**

**art. 4bis, comma 1 L.R. 9/1983.**

**La verifica deve accertare:**

1. se i lavori denunciati interessano Comuni oggetto del trasferimento di funzioni e, in tal caso, se l'organismo strutturalmente indipendente ha un'altezza strutturale (nel caso di edifici: differenza tra il piano di posa delle fondazioni e l'altezza massima al colmo all'estradosso del solaio) superiore a m 10,50;
2. nel caso in cui il Comune sia stato oggetto del trasferimento di funzioni, se quest'ultimo riguardi solo le opere private oppure anche quelle pubbliche o interesse pubblico;
3. se la denuncia dei lavori e il relativo progetto si riferiscono a un unico organismo, così come prescritto in via ordinaria dall'art.2 del R.R. 04/2010;
4. qualora la denuncia sia invece relativa a più organismi strutturali indipendenti, se ricorrono una delle seguenti fattispecie ammissibili:
  - a) più organismi indipendenti ma facenti parte di un unico manufatto edilizio (es: *organismi giuntati*);
  - b) più organismi indipendenti, di cui uno principale e una o più opere accessorie;
5. qualora il Comune sia destinatario del trasferimento di funzioni, se **tutti gli organismi denunciati** rientrano, per altezza strutturale e/o per tipologia, nella competenza del Genio Civile.

**In caso contrario, la verifica deve concludersi con esito negativo/di improcedibilità, vista l'esclusiva competenza del Comune, quale soggetto titolare delle funzioni e delle attività trasferite, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, e deve poi prevedere l'annullamento dell'eventuale Attestazione/Deposito già rilasciata/o.**

Invece, qualora la denuncia sia relativa a più manufatti di diversa altezza e/o di diversa tipologia, la verifica può continuare per i soli organismi rientranti nella competenza amministrativa del Genio Civile e, nell'eventuale provvedimento finale **devono all'occorrenza essere necessariamente**



## SEZIONE 2 – VERIFICA DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA

(art.4 bis L.R. 9/83 – D.lgs. 112/1998)

**precisati – in modo chiaro e inequivoco - i manufatti esclusi dall'Attestazione/Deposito già rilasciata/o automaticamente dal sistema, invitando il Committente a presentare una nuova denuncia all'Ente locale competente.**

**art.93 comma 1 e art.104 comma 1 D.lgs. 112/1998.**

La verifica deve accertare, qualora non si tratti di lavori pubblici che non rientrano nel campo di applicazione del nuovo Codice dei Contratti o dell'art.5 co.2-ter D.L.136/2004, se i lavori denunciati interessano:

- opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale;
- grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale;
- opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria;
- opere inerenti:
  - ✓ ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale,
  - ✓ ai trasporti ad impianti fissi di interesse nazionale,
  - ✓ alla rete ferroviaria di interesse nazionale,
  - ✓ ai porti di rilievo nazionale ed internazionale,
  - ✓ agli aeroporti di interesse nazionale.

In tal caso, **la verifica deve concludersi con esito negativo/di improcedibilità, vista la competenza dello Stato (artt.93 e 104 D.Lgs.112/98), previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, e deve prevedere l'annullamento dell'Attestazione/Deposito già rilasciata/o.**

***(Norma di riferimento) - Art.93 comma 1 D.lgs. 112/1998.***

*Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: - omissis - b) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche relative a organi costituzionali o di rilievo costituzionale o internazionale; c) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale; d) alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria; e) alla programmazione, alla localizzazione e al finanziamento della realizzazione e della manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a ospitare uffici dell'amministrazione dello Stato, nel rispetto delle competenze conferite alle regioni e agli enti locali - omissis - h) alla valutazione tecnico-amministrativa dei progetti delle opere di competenza statale ai sensi del presente articolo.*

***(Norma di riferimento) - Art.104 comma 1 D.lgs. 112/98.***

*Sono mantenute allo Stato le funzioni relative: -omissis - b) a tutte le funzioni inerenti ai servizi di trasporto pubblico di interesse nazionale, come individuati dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; - omissis - e) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4 comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422; f) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale; - omissis - s) alla pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e internazionale; - omissis - bb) alla programmazione, costruzione, ampliamento e gestione degli aeroporti di interesse nazionale.*

**Il provvedimento finale negativo/di improcedibilità deve contenere - se del caso - l'invito al Committente a presentare la denuncia all'Ufficio competente.**



## **SEZIONE 2 – VERIFICA DELLA COMPETENZA AMMINISTRATIVA**

(art.4 bis L.R. 9/83 – D.lgs. 112/1998)

**art.149 comma 1 lett. h) D.lgs. 112/98 – art.39 D.lgs.42/2004.**

La verifica deve accertare, qualora non si tratti di lavori pubblici che non rientrano nel campo di applicazione del nuovo Codice dei Contratti o dell'art.5 co.2-ter D.L.136/2004, se i lavori denunciati interessano beni culturali statali anche se in consegna o in uso ad Amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero.

In tal caso, **la verifica deve concludersi con esito negativo/di improcedibilità, vista la competenza dello Stato (artt.93 e 104 D.Lgs.112/98), previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, e deve prevedere l'annullamento dell'Attestazione/Deposito già rilasciata/o.**

**Il provvedimento finale negativo deve contenere l'invito al Committente a presentare – se del caso - la denuncia all'Ufficio competente.**

## **SEZIONE 3 – VERIFICA LEGITTIMAZIONE DENUNCIANTE**

**La verifica deve accertare:**

1. la tipologia del Committente (privato, pubblico o costruttore che esegue in proprio).
2. nel caso di committenza privata, se il denunciante è legittimato a presentare l'istanza, ovvero se coincide con:
  - a) titolare/i o richiedente/i il titolo abilitativo;
  - b) proprietario/i dell'immobile oggetto dei lavori;
  - c) soggetto/i avente titolo ex art.11 del T.U.Ed. o soggetto/i di cui all'art.2 comma 2 lett. d-bis R.R. 04/2010.

Tale legittimazione deve risultare ed essere dichiarato nella istanza presentata dal richiedente. Il Genio civile potrà verificare a campione quanto dichiarato nella citata istanza.

***(Norma di riferimento) - Art. 11 (L) d.P.R. 380/2001 - Caratteristiche del permesso di costruire.***

*1. Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi abbia titolo per richiederlo.*

*2. Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o aventi causa*

*...*

***(Norma di riferimento) - Art.2 comma 2 lett. d bis) R.R. 04/2010***

*In caso di lavori a committenza privata, è legittimato a presentare la denuncia dei lavori: ... d bis) i comproprietari e/o usufruttuari degli immobili oggetto dei lavori, previo assenso e/o delega di tutti i restanti proprietari e/o delibera condominiale.*

3. che agli atti sia allegata la visura camerale in corso di validità della società da cui risulti il potere rappresentativo attestato dal denunciante, nel caso in cui il committente privato o il costruttore che esegue in proprio dichiara di operare per conto di un'azienda;
4. nel caso di amministratore di condominio, se sia stata allegata la delibera o il provvedimento da cui risulti il potere rappresentativo attestato dal denunciante;
5. nel caso di più comproprietari e un unico denunciante, se sia stata la documentazione da cui risulti il potere rappresentativo attestato dal denunciante;

### SEZIONE 3 – VERIFICA LEGITTIMAZIONE DENUNCIANTE

6. nel caso di Committente pubblico, se dagli atti progettuali risulti che il denunciante sia dotato dei poteri decisionali e di spesa, così come previsto dall'art.2 comma 3 del R.R. 04/2010. Si ricorda che nella P.A. - di norma - il soggetto legittimato coincide con il dirigente competente per materia. Negli Enti di minore dimensione demografica il Committente potrebbe coincidere con il R.U.P. (**art.31 comma 1 D.lgs. 50/2016**) o, nei Comuni sotto i 5.000 abitanti, con il Sindaco o l'Assessore delegato, ai sensi dell'art.53 comma 23 L.388/2000).

***(Norma di riferimento) - Art.31 comma 1 D.lgs. 50/2016 - Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni***

*Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di cui all'articolo 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. ... Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità medesima, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato; ... Laddove sia accertata la carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.*

***(Norma di riferimento) - Articolo 53 comma 23 legge 388/2000 - Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni***

*Gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni (ora articolo 4, commi 2, 3 e 4, decreto legislativo n. 165 del 2001), e all'articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuendo ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.*

È bene ricordare che il Committente è sempre un soggetto fisico; quindi, non è possibile confonderlo con un'azienda o un Ente; ragion per cui bisogna verificare, nella compilazione della scheda e delle comunicazioni, che siano indicate le esatte generalità del Committente.

Nel caso in cui sia accertato che la denuncia sia stata presentata da un soggetto non legittimato, la verifica deve concludersi con esito negativo, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, e deve prevedere l'annullamento dell'Attestazione/Deposito già rilasciata/o.



#### **SEZIONE 4 – VERIFICHE E CONTROLLI AMMINISTRATIVI.**

Obiettivo primario dell'attività di verifica è quello **di escludere che i lavori denunciati siano in realtà ascrivibili alle categorie di lavori sottoposti all'acquisizione preventiva dell'autorizzazione sismica**, ai sensi dell'art.94 bis del D.P.R. 380/2001 e dell'art.4 della L.R. 09/83, vista la possibile rilevanza penale dell'eventuale omissione e – come già in precedenza precisato - l'esclusiva competenza dell' Ufficio relativa ai provvedimenti della Sezione III, Capo IV, Parte II del D.P.R. 380/2001.

Per tale motivo nelle sezioni seguenti sono riassunte le indicazioni istruttorie più importanti – desunte dalle pregresse esperienze di verifica - che il dipendente è tenuto a rispettare.

#### **SEZIONE 4.1 – VERIFICA ABITATI AMMESSI A CONSOLIDAMENTO.**

(art.4 comma 1 lett. c) della L.R. 09/1983)

È bene ricordare che, ai sensi dell'art.4, comma1, lett. c), della L.R. 09/1983, **per tutti i lavori – diversi dalla manutenzione ordinaria (art.3 comma 1 D.P.R. 380/2001) – denunciati in uno dei Comuni - o loro parti territoriali - ammessi a consolidamento o a trasferimento, ai sensi della legge 9 luglio 1908 n. 445, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione**, fatto salvo quanto previsto dall'art.61, comma 2, del vigente D.P.R. 380/2001 che deve essere opportunamente documentato dal Committente.

***(Norma di riferimento) - Art. 3 (L) comma 1 lett.a) D.P.R. 380/2001 - Definizioni degli interventi edilizi***

*1. Ai fini del presente testo unico si intendono per:*

*a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; ...*

***(Norma di riferimento) - Art. 61 (L) - Abitanti da consolidare***

*1. In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.*

*2. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.*

Per tale motivo, **la verifica deve accertare:**

- 1.** se il territorio del Comune interessato dall'istanza ricade in detta fattispecie;
- 2.** in caso affermativo, se il geologo e il progettista strutturale hanno dimostrato che l'immobile o l'area interessata è ubicata fuori dalle perimetrazioni di cui alla legge 445/1908;
- 3.** che le dichiarazioni/asseverazioni rese nella denuncia e negli atti allegati corrispondono agli esiti della verifica.



#### SEZIONE 4.1 – VERIFICA ABITATI AMMESSI A CONSOLIDAMENTO.

(art.4 comma 1 lett. c) della L.R. 09/1983)

Nel caso in cui sia accertato che l'immobile rientra nei territori soggetti a tutela, **la verifica deve concludersi con esito negativo, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, annotando la seguente motivazione: "L'intervento proposto, ricadendo in area relativa ad abitati ammessi a consolidamento, è soggetto al preventivo rilascio di un provvedimento di autorizzazione in attuazione dell'art.4 comma 1 lett.c) della L.R. 09/1983 e dell'art.61 comma 1 del vigente d.P.R. 380/2001 (art.2 L.64/1974) e deve prevedere l'annullamento dell'Attestazione/Deposito già rilasciata/o.**

#### SEZIONE 4.2 – VERIFICA TIPO DI PROCEDIMENTO.

(art.4 comma 1 lett. e) della L.R. 09/1983).

È bene ricordare che, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett.e) della L.R. 09/1983, **per tutti i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'obbligo di preventiva denuncia, è necessario acquisire l'autorizzazione sismica.**

Per tale motivo, **la verifica deve accertare:**

1. se, sulla base della documentazione agli atti dell'Ufficio e sulla scorta delle notizie fornite dall'Ufficio del Contenzioso, al denunciante siano ascrivibili procedimenti di sanatoria pendenti e riferiti all'immobile oggetto dei lavori, originati da provvedimenti del Genio Civile di sospensione lavori, provvedimenti edilizi del Comune, verbali di accertamento di cui all'art.103 comma 1 del D.P.R. 380/2001, sentenze, esposti o denunce.

***(Norma di riferimento) - Art.103 comma 1 D.P.R. 380/2001 - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche.***

- 1. Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo 83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali, provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della regione a norma degli articoli 61 e 94. ...*
2. se i professionisti, nella redazione dei propri elaborati progettuali, non abbiano descritto i lavori denunciati come già eseguiti in tutto o in parte;
3. nel caso di interventi su costruzioni esistenti, che:
  - a) l'analisi storico critica richiesta dalle vigenti N.T.C. (§8.5.1 NTC 2018 e §C8.5.1 Circolare 7/2019) contenga:
    - la descrizione del processo di realizzazione del manufatto e le successive modificazioni subite nel tempo,
    - gli estremi dei provvedimenti sismici/statici con cui il proprietario/committente è stato autorizzato (deposito, autorizzazione, ...) a realizzare/modificare l'intera o parte del manufatto esistente del fabbricato e al suo successivo utilizzo (collaudo),



#### **SEZIONE 4.2 – VERIFICA TIPO DI PROCEDIMENTO.**

(art.4 comma 1 lett. e) della L.R. 09/1983).

- la dichiarazione/asseverazione del progettista/verificatore strutturale che affermi la conformità dell'organismo esistente a quello autorizzato e collaudato, con allegato il corrispondente grafico di confronto;
  - b) negli elaborati di rilievo geometrico strutturale dello stato di fatto, il progettista/verificatore strutturale abbia rappresentato le eventuali modificazioni intervenute nel tempo, come desunte dalla predetta analisi storico-critica (§ 8.5.2 NTC 2018 e §C8.5.2 Circolare 7/2019);
- 4.** che le dichiarazioni/asseverazioni rese nella denuncia e negli atti allegati corrispondano agli esiti della verifica.

Sempre nel caso di interventi su costruzioni esistenti, particolare attenzione deve essere riservata alla lettura della relazione tecnica allegata al progetto architettonico, in cui il tecnico estensore, di regola così come confermato dal costante recente orientamento giurisprudenziale, è tenuto ad illustrare lo stato legittimo dell'immobile (**art.9-bis comma 2 d.P.R. 380/2001**) da un punto di vista edilizio. Qualora dovessero essere citati titoli edilizi – e in particolar modo permessi in sanatoria – è necessario richiedere dei chiarimenti al Committente circa la natura dei lavori oggetto del titolo e dell'accertamento di conformità, per escludere che essi rientrino nel novero di quelli di cui all'art.83 del d.P.R. 380/2001 o, in caso contrario, per accertare che essi siano stati legittimati ex post anche da un punto di vista sismico (artt.98 e segg. d.P.R. 380/2001).

Nel caso di provvedimenti di condono rilasciati dal Comune competente, non è necessario richiedere lo specifico inoltro dell'eventuale C.I.S., visto che tale certificato era necessariamente parte integrante del titolo edilizio in sanatoria rilasciato dall'Ente locale.

**(Norma di riferimento) - Art.9-bis comma 2 D.P.R. 380/2001 - Documentazione amministrativa e stato legittimo degli immobili**

*1-bis. Lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa o da quello, rilasciato o assentito, che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o l'intera unità immobiliare, a condizione che l'amministrazione competente, in sede di rilascio del medesimo, abbia verificato la legittimità dei titoli pregressi, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Sono ricompresi tra i titoli di cui al primo periodo i titoli rilasciati o formati in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 34-ter, 36, 36-bis e 38, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni. Alla determinazione dello stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare concorrono, altresì, il pagamento delle sanzioni previste dagli articoli 33, 34, 37, commi 1, 3, 5 e 6, e 38, e la dichiarazione di cui all'articolo 34-bis. Per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d'archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l'ultimo intervento edilizio che ha interessato l'intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al quarto periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non siano disponibili la copia o gli estremi.*



#### **SEZIONE 4.2 – VERIFICA TIPO DI PROCEDIMENTO.**

(art.4 comma 1 lett. e) della L.R. 09/1983).

Nel caso in cui sia accertato che i lavori denunciati - con modalità ordinarie - siano in realtà già stati eseguiti in assenza dell'adempimento sismico/statico prescritto o che siano pendenti dei procedimenti di regolarizzazione presso l'ufficio contenzioso, oppure che l'immobile sia stato in passato oggetto di manomissioni non denunciate, **è necessario – in generale e di regola - inviare una specifica comunicazione dei motivi ostativi e informare – sempre – l'Ufficio Contenzioso.**

L'unico caso in cui la presenza di passati abusi sismici/statici non inficia a priori la denuncia ordinaria dei nuovi lavori è quello di interventi locali a farsi che interessano parti o coinvolgono elementi con esse interagenti dell'organismo esistente, dei quali il progettista abbia dimostrato la legittimità. Allo stesso modo la denuncia ordinaria non è inficiabile nel caso in cui il calcolo strutturale non abbia genericamente coinvolto la/e parte/i abusiva/e (esempi: U.S. di cui al Capitolo 8 delle NTC 2018 di un aggregato edilizio, interventi locali interessanti un appartamento di un condominio pluripiano, antenna da installarsi su un edificio pluripiano ...).

Si ritiene opportuno precisare che, qualora il professionista si limiti a far risalire genericamente la costruzione dell'immobile ad un periodo antecedente al 1967, tale informazione non rileva affatto per le finalità istituzionali della verifica d'interesse. A tal proposito, infatti, è il caso di ricordare che:

- a. per gli edifici in c.a., l'obbligo di deposito del progetto e del relativo atto di collaudo – presso la competente Prefettura - risale al R.D.L. 04/09/1927 n.1981;
- b. per gli edifici eretti in zona sismica, l'obbligo di preavviso – da inviare al Comune e al genio Civile - risale al R.D.L. 23/10/1924 n.2089. In quest'ultimo caso è scontato che le valutazioni istruttorie debbano tenere in debito conto la data di dichiarazione di sismicità dell'area interessata. Per una completa informazione, si ricorda che è stato caricato sul Portale S.I.smi.CA. il riepilogo della sismicità dei Comuni della Regione Campania.

Particolare attenzione deve essere riservata ai casi in cui i titoli edilizi sono stati rilasciati poco prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sismica del Comune, stante gli obblighi sanciti dall'art.104 del TUED (art.30 L.64/1974).

#### ***(Norma di riferimento) - Art.104 D.P.R. 380/2001 - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione***

1. *Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente ufficio tecnico della regione.*
2. *L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della denuncia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.*
3. *Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso, essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione; nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico*



#### SEZIONE 4.2 – VERIFICA TIPO DI PROCEDIMENTO.

(art.4 comma 1 lett. e) della L.R. 09/1983).

*regionale rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.*

*4. La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra, termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3.*

*5. Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.*

*6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.*

Si ritiene, infine, utile precisare che nei casi di "**denunce di lavori in variante**" è necessario controllare che i lavori variati non siano stati ancora avviati alla data di presentazione dell'istanza. A tal fine è necessario richiedere esplicita dichiarazione del direttore dei lavori e del collaudatore – se nominato.

#### SEZIONE 4.3 - VERIFICA OPERE STRATEGICHE.

(art.4 comma 1 lett. a) della L.R. 09/1983)

È bene ricordare che è necessario acquisire la preventiva autorizzazione sismica, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett. a) della L.R. 09/1983, **per tutti i lavori che, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità e anche se riconducibili alla fattispecie di cui al par.8.4.1 delle N.T.C. 2018, interessano gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.**

Per tale motivo, **la verifica deve accertare:**

1. che la costruzione interessata dai lavori non sia riconducibile, anche parzialmente (**Circolare Servizio Sismico n.13 del 11/03/2015**):
  - a) ad una delle voci annotate nell'elenco di cui al Decreto n.3685 del 21/10/03 del Capo D.P.C., emanato con OPCM del 21/10/03 pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03 (**Allegato 1**);
  - b) ad una delle voci annotate nell'elenco di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 pubbl. su B.U.R.C. n. 4 del 26/01/04 (**Allegato 1**);così come precisato anche nei §§ 2.4.2 e 2.4.3 delle N.T.C. e C2.4.2 e C2.4.3 della Circolare;
2. che i lavori non riguardino opere accessorie ad un manufatto principale rientrante nei predetti elenchi, qualora la rovina di tali accessori possa limitare o compromettere l'utilizzo in emergenza della costruzione strategica (**Circolare Servizio Sismico n.13 del 11/03/2015**);
3. nel caso di sedi di Amministrazioni locali o della Regione, è necessario acquisire una specifica dichiarazione del Committente da cui risulti che l'immobile non ospiti o non sia destinato ad ospitare funzioni/attività connesse con la gestione dell'emergenza;
4. nel caso degli alberghi è obbligatoria l'acquisizione di una dichiarazione del progettista che esclude l'utilizzo della struttura d'interesse in caso di emergenze, così come risulta nei corrispondenti piani o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;



### SEZIONE 4.3 - VERIFICA OPERE STRATEGICHE.

(art.4 comma 1 lett. a) della L.R. 09/1983)

5. nel caso di strutture di proprietà pubblica, è obbligatoria l'acquisizione di una dichiarazione del progettista che esclude l'utilizzo della struttura d'interesse per l'allestimento di sale operative per la gestione delle emergenze, l'assistenza, il ricovero e l'informazione della popolazione in caso di emergenza, o comunque per finalità di protezione civile, così come risulta nei corrispondenti piani o in altre disposizioni d'interesse;
6. nel caso di infrastrutture stradali, è necessario acquisire una specifica dichiarazione del Committente da cui risulti che queste vie di comunicazione non siano state individuate come strategiche nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
7. nel caso di strutture connesse con i servizi di comunicazione di telefonia fissa o portatile, che il Committente abbia dichiarato che il manufatto non sia l'unica infrastruttura di comunicazione elettronica presente sul territorio comunale o, meglio, che la sua eventuale crisi consenta comunque di effettuare le chiamate in caso di emergenza (**nota DPC/SISM/0057167 del 20/07/2010 e parere DG 50.18.00 prot. n.0508554 del 28/10/2020**);
8. nel caso di strutture connesse con la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili, si rinvia alla **Circolare del Servizio Sismico n.13 del 11/03/2015**;
9. che la classe d'uso di calcolo sia diversa dalla IV (**§ 2.4.2. NTC 2018**), che il Coefficiente d'uso (**Tabella 2.4.II del § 2.4.3. NTC 2018**) sia inferiore a 2, che la Vita nominale (**§ 2.4.1. NTC 2018**) e il Periodo di riferimento (**§ 2.4.3. NTC 2018**) siano minori di 100, previa consultazione delle relazioni strutturali. Nel caso di scelta di una Classe d'uso (Coefficiente d'uso) o di un valore di Vita nominale anomalo, è necessario chiedere chiarimenti argomentati al progettista e al collaudatore in relazione alla scelta atipica effettuata di concerto con il Committente;
10. che le dichiarazioni/asseverazioni rese nella denuncia e negli atti allegati corrispondano agli esiti della verifica.

Nei casi dubbi devono essere richiesti esaustivi chiarimenti al Committente; a tal proposito si ricorda quanto precisato nella già citata **Circolare del Servizio Sismico n.13 del 11/03/2015**, secondo cui: "All'interno della documentazione progettuale (in particolare, quella relativa al progetto o verifica delle strutture) il progettista o verificatore strutturale deve adeguatamente esporre le motivazioni che inducono, nel caso di specie, a considerare (o non considerare) l'opera strategica o rilevante, allegando ogni documento ritenuto utile in tal senso."

Nel caso in cui sia accertato che i lavori denunciati riguardino manufatti "strategici", **la verifica deve concludersi con esito negativo, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, annotando la seguente motivazione: "L'intervento proposto è soggetto al preventivo rilascio di un provvedimento di autorizzazione in attuazione dell'art.4 comma 1 lett.a) della L.R. 09/83 e – nel caso di interventi edilizi diversi da quelli di cui al par.8.4.1 delle NTC 2018 o eseguiti in zone sismiche 1 e 2 - dell'art.94-bis del vigente d.P.R. 380/2001"**.



#### SEZIONE 4.4 – VERIFICA OPERE RILEVANTI.

art.4 comma 1 lett. b) della L.R. 09/1983.

È bene ricordare che è necessario acquisire la preventiva autorizzazione sismica, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett.b) della L.R. 09/83, **per tutti i lavori che, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità e anche se riconducibili alla fattispecie di cui al par.8.4.1 delle N.T.C. 2018, interessano gli edifici e le opere infrastrutturali di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso.**

Per tale motivo, **la verifica deve accertare:**

1. che la costruzione interessata dai lavori non sia riconducibile, anche parzialmente (**Circolare Servizio Sismico n.13 del 11/03/2015**):
  - a) ad una delle voci annotate nell'elenco di cui al Decreto n.3685 del 21/10/03 del Capo D.P.C., emanato con OPCM del 21/10/03 pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03 (**Allegato 2**),
  - b) ad una delle voci annotate nell'elenco di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 pubbl. su B.U.R.C. n. 4 del 26/01/04 (**Allegato 2**).
2. che i lavori non riguardino opere accessorie ad un manufatto principale rientrante nei predetti elenchi, qualora la rovina di tali accessori possa limitare o compromettere l'utilizzo in emergenza della costruzione rilevante (**Circolare Servizio Sismico n.13 del 11/03/2015**);
3. nel caso di manufatti a carattere industriale, che le lavorazioni previste nell'edificio non producano o non comportino il successivo stoccaggio di prodotti **insalubri** – indicati negli allegati al decreto ministeriale 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie **insalubri** di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie" - o **pericolosi** – o di cui alla parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1 al decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con **sostanze pericolose**". Nel caso di sostanze pericolose, per la verifica della corretta classe d'uso scelta dal progettista, si rinvia a quanto indicato **nella Circolare 06/2022 dello Staff 50.18.91 (prot.n.0570563 del 17/11/2022)**.

A tale fine il Committente, d'intesa con il Progettista, deve produrre una specifica dichiarazione che escluda tale processo dalle tipologie elencate nelle norme sopra indicate, stante la tipologia di denuncia dei lavori presentata.

In ogni caso, l'istruttore è tenuto ad inserire nella scheda dell'esito istruttorio la seguente prescrizione d'uso da riportare anche negli atti di collaudo a cura del professionista incaricato:  
**"Nella struttura industriale non sono insediabili attività di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri – di cui al decreto ministeriale 5 settembre 1994 - o pericolosi – di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105"**.

4. Nel caso di strutture o parti di strutture adibite al commercio (**cf. Circolare n.05 Staff del 27/10/2022**), che esse non rientrino nella categoria delle "grandi strutture di vendita" (art.23 comma 1 lett.g L.R. 7/2020) o che esse non siano qualificabili quali "centri commerciali", o che siano caratterizzate da una superficie di vendita > 1500 mq.  
Qualora, invece, esse siano classificabili come "medie strutture di vendita" (art.23 comma 1 lett.f L.R. 7/2020), oppure abbiano un'area di vendita maggiore di 150 mq e non superiore a 1500 mq, è necessario richiedere al progettista di calcolare il possibile affollamento e di valutarne – sulla base di dati certi desunti dalla letteratura scientifica – il corrispondente livello.  
A seconda delle integrazioni prodotte, l'istruttore valuta la legittimità del possibile annullamento dell'Attestazione già rilasciata. Infine, nel caso "esercizi di vicinato" (art.23 comma 1 lett.f L.R. 07/2020), oppure per aree di vendita non superiori a 150 mq, non è richiesta alcuna



#### SEZIONE 4.4 – VERIFICA OPERE RILEVANTI.

##### art.4 comma 1 lett. b) della L.R. 09/1983.

integrazione giustificativa al progettista – fatto salvo casi particolari legati allo specifico progetto -, anche se quest'ultimo – d'intesa con il Committente – abbia comunque effettuato il calcolo utilizzando il Coefficiente d'uso (Cu) corrispondente alla classe d'uso III.

5. Nel caso degli alberghi/ristoranti è necessario richiedere una dettagliata relazione di calcolo del relativo affollamento prevedibile.
6. Nel caso di strutture aperte al pubblico suscettibili di affollamento e destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici o privati), che il progettista strutturale abbia indicato la tipologia di uffici e formalizzato in modo esauriente e completo la valutazione sull'affollamento dell'edificio, escludendo che si tratti di "grande affollamento".
7. Nel caso di edifici che potrebbero essere inclusi nel "patrimonio storico, artistico e culturale" data la loro epoca di realizzazione, è necessario richiedere esplicitamente al Committente e al Progettista:
  - a) nel caso di edifici appartenenti a persone fisiche private, se lo stesso è vincolato ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004,
  - b) nel caso di edifici pubblici appartenenti alle regioni e agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti:
    - se lo stesso è vincolato ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004,
    - l'esito della verifica di cui all'art.12 comma 2 del D.lgs. 42/2004;
    - se la predetta verifica non è stata effettuata, l'edificio è opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni (art.12 comma 1 D.Lgs. 42/2004);
8. Che la classe d'uso di calcolo sia diversa dalla III (**§ 2.4.2. NTC 2018**), che il Coefficiente d'uso (**Tabella 2.4.II del § 2.4.3. NTC 2018**) sia diverso da 1,5, che la Vita nominale (**§ 2.4.1. NTC 2018**) e il Periodo di riferimento (**§ 2.4.3. NTC 2018**) siano minori di 75, previa consultazione delle relazioni strutturali.
9. Che le dichiarazioni/asseverazioni rese nella denuncia e negli atti allegati corrispondano agli esiti della verifica.

Nel caso di scelta di una Classe d'uso (Coefficiente d'uso) o di un valore di Vita nominale anomalo, è necessario richiedere chiarimenti argomentati al progettista e al collaudatore in relazione alla scelta atipica effettuata di concerto con il Committente.

Nei casi dubbi devono essere richiesti esaurienti chiarimenti al Committente; a tal proposito si ricorda quanto precisato nella già citata **Circolare del Servizio Sismico n.13 del 11/03/2015**, secondo cui: "All'interno della documentazione progettuale (in particolare, quella relativa al progetto o verifica delle strutture) il progettista o verificatore strutturale deve adeguatamente esporre le motivazioni che inducono, nel caso di specie, a considerare (o non considerare) l'opera strategica o rilevante, allegando ogni documento ritenuto utile in tal senso."

Nel caso in cui sia accertato che i lavori denunciati riguardino manufatti "rilevanti", **la verifica deve concludersi con esito negativo, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi annotando la seguente motivazione:** "L'intervento proposto è soggetto al preventivo rilascio di un provvedimento di autorizzazione in attuazione dell'art.4 comma 1 lett.a) della L.R. 09/83 e – nel caso di interventi edilizi diversi da quelli di cui al par.8.4.1 delle NTC 2018 o eseguiti in zone sismiche 1 e 2 - dell'art.94-bis del vigente d.P.R. 380/2001".



**SEZIONE 4.5 - VERIFICA SOPRAELEVAZIONE.**  
**art.4 comma 1 lett. d) della L.R. 09/1983**

È bene ricordare che, ai sensi dell'art.4 comma 1 lett.d) della L.R. 09/1983, per le sopraelevazioni di edifici esistenti è necessario acquisire la preventiva autorizzazione sismica che equivale al provvedimento statale richiesto dall'art.90 comma 2 del vigente D.P.R. 380/2001, ferme restando le inderogabili limitazioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

**(Norma di riferimento) - Art. 90 (L) D.P.R. 380/2001 – Sopraelevazioni.**

1. È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:

a) la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;

b) la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme alle norme del presente testo unico.

2. L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a sopportare il nuovo carico.

Per tale motivo, qualora i lavori denunciati riguardino un intervento su di un edificio esistente, la **verifica deve accertare:**

1. , se sia previsto un ampliamento edilizio dell'ultimo livello dell'edificio esistente. In caso affermativo è necessario accertare se per effetto dell'ampliamento si configuri un nuovo piano (**cf. Circolare Coord. AGC 15 LLPP - prot. 823576 del 25/09/09 - p. III e IV**) e verificare, dalla lettura delle relazioni di progetto – in particolare dell'analisi storico-critica -, che trattasi dell'unico nuovo piano aggiunto all'edificio originario, stante il divieto di cui all'art.90 comma 1 del D.P.R. 380/2001. Nel caso di edificio misto, si applica la medesima prescrizione qualora l'azione sismica – come è probabile - sia prevalentemente contrastata dagli elementi in muratura;
2. qualora il progetto preveda la realizzazione di una ulteriore nuovo manufatto in sommità dell'edificio esistente che ne incrementa l'altezza totale (*quali ad esempio: gazebi, pergolati, serre bioclimatiche, strutture di sostegno di pannelli solari, solarium aperti, sottotetti termici accessibili solo per manutenzione, ecc ...*), che il manufatto stesso sia del tipo "tecnico leggero", tale cioè da poter essere considerata/o "**portata/o**" dall'organismo edilizio principale. Mancando tale evidenza è necessario chiederne la dimostrazione al progettista strutturale (**cf. Nota prot. n.5558 del 13/06/2011 del STC- CSLLPP e la Circolare n.11 del 14/10/2014**). A tal proposito si richiama anche il contenuto della **Circolare del Servizio Sismico n.11 del 14/10/2014**;
3. se i lavori di progetto comportano un incremento dell'altezza strutturale dell'edificio esistente. A tal proposito si ritiene opportuno ricordare innanzitutto che per altezza strutturale dell'edificio si intende l'altezza strutturale massima tra quelle dei vari fronti (**cf. Quadro delle definizioni uniformi di cui all'Intesa di Conferenza Unificata n.125 del 20/10/2016 poi recepita con Delibera di Giunta regionale n.287 del 20/05/2017**) e quella dell'eventuale colmo. Ad ogni buon conto l'attenzione deve essere massima ogni qualvolta la sagoma altimetrica dell'edificio di progetto non è contenuta in quella rappresentata nello stato di fatto. In caso affermativo, è necessario verificare – sulla scorta del confronto tra i grafici dello stato di fatto e di progetto - la sussistenza di una delle seguenti condizioni:



#### SEZIONE 4.5 - VERIFICA SOPRAELEVAZIONE.

art.4 comma 1 lett. d) della L.R. 09/1983

- a) che tale incremento è strettamente necessario per la realizzazione di cordoli sommitali (cfr. §8.4.3 delle NTC 2018), sempreché si tratti, ovviamente, di cordoli di altezza non sovrabbondante, ma giustificata ai fini strutturali;
- b) che tale incremento è indotto da variazioni di copertura che non comportano incrementi della superficie abitabile (cfr. §8.4.3 delle NTC 2018); a tal proposito si precisa che la superficie dell'ultimo piano da considerare abitabile, per effetto dell'intervento di progetto e indipendentemente dalla destinazione d'uso indicata negli elaborati architettonici inoltrati al Comune, è quella caratterizzata da un'altezza utile non inferiore a 2,40 m. (cfr. Circolare Coord. AGC 15 LLPP - prot. 823576 del 25/09/09 - p. III) o quella destinata ad abitazione per effetto delle disposizioni regionali di cui alla L.R. 15 del 28/11/2000 ss.mm.ii. – di recente aggiornato a 2,10 m con la legge regionale n.5/2024 - e dello specifico titolo edilizio rilasciato dal Comune. Qualora dovesse riscontrarsi un incremento di tale superficie, deve richiedersi al progettista di dimostrare che le variazioni di copertura sono funzionali alla realizzazione di interventi di possibile beneficio strutturale e non ad esigenze edilizie/abitative (cfr. par.C.8.4.3 della Circolare n.7 del 21/01/2019 delle NTC 2018). Il beneficio strutturale deve essere dimostrato confrontando gli esiti della valutazione della sicurezza ex ante ed ex post-intervento.

**(Norma di riferimento per la definizione della superficie abitabile) - Articolo 3 comma 1 lett. c) L.R. 15/2000.**

*Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti – omissis - è ammesso qualora concorrano le seguenti condizioni: ... c) l'altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo per la superficie interna lorda, non può essere inferiore a metri 2,10. In caso di soffitto non orizzontale, fermo restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo, da non computarsi ai fini del calcolo dell'altezza media interna, sono chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne può essere consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba ed a ripostiglio. In corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva. Per i locali con i soffitti a volta l'altezza media è calcolata come media aritmetica tra l'altezza dell'imposta e quella del colmo della volta stessa, misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per cento. ...*

4. se i lavori di progetto prevedono l'inserimento di abbaini, in coperture esistenti o in quelle oggetto di rifacimento integrale o parziale, che spesso modificano l'andamento della preesistente linea di gronda e che sono funzionali al recupero totale o parziale degli ambienti del sottotetto per finalità abitative, tale intervento configura – nella stragrande maggioranza dei casi – un intervento di sopraelevazione pertanto, oltre alla verifica delle destinazioni d'uso riportate sui grafici architettonici, il progettista strutturale dovrà dichiarare che l'intervento non comporta il cambio di destinazione d'uso con il conseguente incremento della s.u./sup. abitabile ;
5. che le dichiarazioni/asseverazioni/RTA rese nella denuncia e negli atti allegati corrispondano agli esiti della verifica.

È bene ricordare che non sono mutuabili le definizioni di sopraelevazione contenute negli strumenti urbanistici comunali, vista la loro eterogeneità e considerato che esse hanno valore precettivo per le sole verifiche dei parametri edilizio-urbanistici.



**SEZIONE 4.5 - VERIFICA SOPRAELEVAZIONE.**  
**art.4 comma 1 lett. d) della L.R. 09/1983**

Nel caso in cui sia accertato che i lavori denunciati comportino in realtà la sopraelevazione di un edificio esistente, la verifica deve concludersi con esito negativo, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, annotando la seguente motivazione: "L'intervento proposto è soggetto al preventivo rilascio di un provvedimento di autorizzazione in attuazione dell'art.4 comma 1 lett.a) della L.R. 09/83 e dell'art.90 del vigente d.P.R. 380/2001".

**SEZIONE 4.6 - VERIFICA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO.**

Ai sensi dell'art.2bis comma 1 del R.R. 04/2010, **per gli interventi di adeguamento o miglioramento a farsi in zona simica 1 o 2 (con  $a_g \geq 0,20$  g), è necessario acquisire la preventiva autorizzazione sismica, in attuazione dell'art.94bis comma 1 lett.a) n.1 del d.P.R. 380/2001.**

Per tale motivo, qualora i lavori denunciati riguardino un intervento su di un edificio esistente, **la verifica deve accertare:**

1. la reale classificazione sismica del Comune interessato ai lavori, secondo la delibera di Giunta regionale n.5447 del 07/11/2002;
2. qualora il Comune sia incluso tra quelli a media sismicità (zona 2), che il valore dell'accelerazione massima su suolo rigido  $a_g$  riferito ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni sia  $<$  di 0,20 g (§.3.2 NTC 2018 e decreto MIT 30/04/2020), secondo quanto annotato nell'istanza e nella relazione tecnica generale o utilizzando – nei casi dubbi - i software gratuiti disponibili on line. Particolare attenzione deve essere prestata per gli interventi a farsi in Comuni limitrofi a quelli ad elevata sismicità;
3. qualora il Comune sia incluso tra quelli ad elevata sismicità o a media sismicità (con  $a_g \geq 0,20$  g) e se il progettista ha qualificato l'intervento di progetto come "locale o di riparazione" (cfr. §8.4.1 delle NTC 2018), che i lavori denunciati siano effettivamente ascrivibili a tale categoria. A tal proposito si rinvia alla lettura del § 8.4.1 delle N.T.C. 2018 e § C8.4.1 della Circolare n.7/2019. In particolare, si ricorda che, rispetto alle NTC 2008, gli interventi locali possono riguardare anche "porzioni non limitate della costruzione".

Tranne i casi di evidenza palmare - e specie se gli interventi di progetto sono diffusi - deve essere richiesta al progettista strutturale una specifica relazione – se non allegata al progetto già trasmesso - in cui il professionista è chiamato a dimostrare – come prescritto dalla stessa norma tecnica – che l'intervento di progetto non cambi *significativamente* il comportamento globale della costruzione e che non abbia modificato in senso negativo il comportamento degli altri elementi e di tutta la costruzione nel suo insieme (cfr. §8.4.1 delle NTC 2018). A tal proposito si precisa che non sono accettabili gli eventuali rinvii agli esiti delle calcolazioni riportate nei voluminosi tabulati di calcolo, che – come ben noto – non sono oggetto, in ogni caso, di alcuna attività istruttoria da parte dell'Ufficio del Genio Civile. È evidente che sia necessario fornire indicazioni univoche per individuare un riferimento quantitativo per l'avverbio "*significativamente*"; a tal proposito si ritiene utile avvalersi di quanto precisato nell'Allegato C al decreto dirigenziale n.359 del 03/08/2020.

Fermo restando che il limite della verifica di nostra competenza è comunque quello amministrativo, il progettista non può limitarsi – come spesso accade - ad annotare



#### SEZIONE 4.6 - VERIFICA INTERVENTO DI ADEGUAMENTO/MIGLIORAMENTO.

acriticamente le stesse frasi delle N.T.C. ma **deve dimostrare per lo specifico caso di studio** il ricorrere delle prescrizioni di norma (***cf. §8.4.1 delle NTC 2018***).

6. che le dichiarazioni/asseverazioni/RTA rese nella denuncia e negli atti allegati corrispondano agli esiti della verifica.

Nel caso in cui sia accertato che i lavori denunciati siano ascrivibili alla categoria del miglioramento/adeguamento per Comuni ad alta o media sismicità (con  $ag \geq 0,20$  g), **la verifica deve concludersi con esito negativo, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, annotando la seguente motivazione: "L'intervento proposto è soggetto al preventivo rilascio di un provvedimento di autorizzazione in attuazione dell'art.94-bis del vigente D.P.R. 380/2001"**.

#### SEZIONE 4.7 - VERIFICA NUOVE COSTRUZIONI.

Ai sensi dell'art.2bis comma 1 del R.R. 04/2010, **per le nuove costruzioni che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche, a farsi in zona simica 1 o 2, è necessario acquisire la preventiva autorizzazione sismica, in attuazione dell'art.94bis comma 1 lett.a) n.2 del d.P.R. 380/2001.**

Per tale motivo, qualora i lavori denunciati riguardino una nuova costruzione, **la verifica deve accertare:**

1. la reale classificazione sismica del Comune interessato ai lavori, secondo la delibera di Giunta regionale n.5447 del 07/11/2002 (tale informazione è riportata in automatico dal Portale);
2. fatta eccezione per le zone a bassa sismicità, che le opere a farsi non siano ricomprese tra quelle indicate nell'Allegato A al D.D. n°359 del 03/08/2020, ovverosia:
  - ciminiera
  - torre
  - serbatoio (*esclusi quelle minori di cui all'allegato B al D.D. n°359 del 03/08/2020*)
  - silos, non accessorio ad attività agricola
  - edifici con rapporto altezza strutturale/minore dimensione in pianta > 3
  - strutture idrauliche (*escluse quelle minori di cui all'allegato B al D.D. n°359 del 03/08/2020*)
  - strutture marittime
  - strutture strallate
  - costruzioni industriali con grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche
  - costruzioni dotate di isolatori sismici o dissipatori
  - costruzioni dotate di masse accordate in sommità
  - muro di sostegno con altezza di ritenuta superiore a 4 metri (***cf. Circolare n.02 Staff prot. n.0099103 del 22/02/2022***)
  - opera geotecnica di contenimento con altezza di ritenuta superiore a 6.50 metri (***cf. Circolare n.02 Staff prot. n.0099103 del 22/02/2022***)
3. **nel caso di edifici**, che il rapporto tra l'altezza strutturale e la minore dimensione in pianta sia non superiore a 3 (***cf. Circolare n.02 Staff prot. n.0099103 del 22/02/2022***); per tale fattispecie, l'istruttore - nei casi dubbi - deve richiedere al progettista di specificare chiaramente



#### **SEZIONE 4.7 - VERIFICA NUOVE COSTRUZIONI.**

le modalità di individuazione delle dimensioni "h" e "b" che ha utilizzato per calcolare il loro rapporto;

4. nel caso di edifici, i lavori riguardino le eccezioni alla predetta regola dimensionale, indicate nell'Allegato A al D.D. n°359 del 03/08/2020;
5. solo nel caso di nuovi manufatti industriali, che il committente/progettista abbia dichiarato/precisato che non sono presenti grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
7. che le dichiarazioni/asseverazioni/RTA rese nella denuncia e negli atti allegati corrispondano agli esiti della verifica.

Nel caso in cui sia accertato che i lavori denunciati siano ascrivibili alla categoria delle nuove costruzioni "*che si discostano dalle usuali tipologie o che per la loro particolare complessità strutturale richiedono più articolate calcolazioni e verifiche*" per Comuni ad alta o media sismicità, **la verifica deve concludersi con esito negativo, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, annotando la seguente motivazione: "L'intervento proposto è soggetto al preventivo rilascio di un provvedimento di autorizzazione in attuazione dell'art.94 bis del vigente d.P.R. 380/2001"**.



**Solo dopo aver definitivamente accertato che la denuncia dei lavori è stata correttamente presentata per ottenere l'Attestazione/il Deposito in argomento (Sezione 8), è necessario procedere alla verifica amministrativa degli atti trasmessi.**

**SEZIONE 5 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.**  
**- SCELTA N.T.C. -**

All'attualità è possibile utilizzare sia le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018 sia quelle previgenti, nei limiti di cui all'articolo 2 del medesimo decreto che possono così riassumersi:

- 1.** denuncia in variante di lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del decreto MIT 17/01/2018;
- 2.** denuncia in variante di lavori già depositati/autorizzati alla data di entrata in vigore del decreto MIT 17/01/2018;
- 3.** prima denuncia di lavori pubblici o di pubblica utilità:
  - a) la cui consegna lavori è prevista entro 7 anni dalla data di entrata in vigore del decreto MIT 17/01/2018
  - b) relativi a contratti già affidati alla data di entrata in vigore del decreto MIT 17/01/2018;
  - c) relativi a progetti definitivi o esecutivi già affidati alla data di entrata in vigore del decreto MIT 17/01/2018 e redatti secondo le N.T.C. di cui al D.M. 14/01/2008.



**SEZIONE 6 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.  
– DENUNCIA DEI LAVORI -**

**La verifica deve accertare:**

- a) che la procura speciale sia firmata dal/i Committente/i e dal Procuratore designato;
- b) che la procura speciale sia correttamente compilata;
- c) che la denuncia sia riferita ad un unico organismo strutturale indipendente così come definito all'articolo 2, comma 5, del Regolamento regionale n.4/2010.
- d) che la tipologia amministrativa della denuncia sia effettivamente quella indicata dal committente (*prima denuncia* o *variante*). A tal proposito si rammenta che è possibile denunciare preventivamente una variante ad un provvedimento sismico precedentemente rilasciato qualora i lavori denunciati non riguardino una costruzione la cui struttura sia stata già completamente realizzata. *"In termini del tutto generali, con l'espressione struttura completamente realizzata può intendersi una struttura per la quale, alla data della redazione del progetto di intervento (n.d.r. variante), sia stato redatto il certificato di collaudo statico ai sensi delle Norme Tecniche vigenti all'epoca della costruzione; se all'epoca della costruzione l'obbligo del collaudo statico non sussisteva, devono essere state almeno interamente realizzate le strutture e i muri portanti e le strutture degli orizzontamenti e delle coperture"* (cfr. §C8.1 delle N.T.C. 2008) o per le quali siano scaduti i termini di legge per la redazione della R.S.U. o del collaudo. Nei casi dubbi va quindi acquisita una specifica dichiarazione del direttore dei lavori. Ad ogni buon conto si ricorda che non possono essere denunciati, come varianti, i lavori che interessino organismi che non erano compresi nella denuncia originaria, anche se si tratta di opere meramente accessorie, cioè di ridotta entità;
- e) che, nel caso di denuncia in variante, l'intestatario del provvedimento sismico originario coincida con il Committente denunciante; in caso di riscontro negativo è necessario richiedere l'inoltro della propedeutica istanza di voltura, esclusivamente a mezzo della piattaforma, da formalizzarsi anche dopo la conclusione delle attività di verifica in argomento;
- f) che, nel caso di denuncia in variante, i professionisti indicati e il costruttore designato coincidano con quelli già annotati nei registri della U.O.D. o riportati nel Portale S.I.smi.CA.; in caso di riscontro negativo è necessario richiedere l'inoltro della propedeutica documentazione, esclusivamente a mezzo della piattaforma, da formalizzarsi anche dopo la conclusione delle attività di verifica in argomento;
- g) che, nel caso di denuncia in variante, il professionista incaricato abbia descritto in modo esauriente e preciso i lavori variati, rappresentandoli in modo inequivoco con l'ausilio di idonei grafici di confronto; le variazioni introdotte devono essere chiaramente annotate nell'apposita sezione del provvedimento conclusivo;
- h) che i lavori denunciati riguardino una variante sostanziale, così come definita nell'Allegato C al D.D. n.359 del 03/08/2020, visto che per quelle non sostanziali non occorre la loro preventiva denuncia ai sensi dell'art.3 bis del R.R. 04/2010. Ad ogni buon conto, per evitare appesantimenti burocratici, si dispone la continuazione delle attività istruttorie anche se le modifiche al progetto strutturale iniziale siano di poco conto.

**(Norma di riferimento) - Art. 3 bis - Varianti non sostanziali)**

*1. Ai fini del presente regolamento è considerata non sostanziale ogni variante che non determina significative modifiche al comportamento dell'organismo strutturale.*



**SEZIONE 6 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.  
– DENUNCIA DEI LAVORI –**

*2. Le tipologie di varianti non sostanziali sono definite con apposito decreto adottato dal Dirigente che coordina i Geni civili.*

*3. Per le varianti non sostanziali, ai sensi dell'articolo 94 bis, comma 2, lettera b) del DPR 380/2001, non occorre la denuncia dei lavori preventiva di cui all'articolo 2 del presente regolamento ma vanno riportate nella relazione a struttura ultimata, se prevista, o nel collaudo, se previsto, o nel certificato di regolare esecuzione.*

- i) che la tecnologia di realizzazione della struttura portante principale, cioè di quella destinata a trasferire i carichi agli elementi di fondazione, sia effettivamente quella indicata dal Committente;
- j) che il tipo di denuncia presentata ("nuova costruzione" o "intervento su costruzione esistente") corrisponda a quanto accertato dalla visione degli elaborati progettuali. **Nel caso di interventi misti e stante la rigidità dell'applicativo, è necessario chiedere – fatti salvo casi semplici ed elementari (es: installazione ascensori/montacarichi in fabbricati esistenti, realizzazione scale interne con autonoma fondazione, ecc ...) lo "sdoppiamento" amministrativo della denuncia, precisando i soli lavori verificati nel provvedimento finale;**
- k) nel caso di "intervento su costruzione esistente", che il processo amministrativo relativo alla costruzione o alla modifica pregressa del fabbricato già eretto sia stato completato, ovvero sia che il predetto processo sia stato concluso con il deposito del corrispondente atto di collaudo;
- l) che, per tutte le opere realizzate con materiali e sistemi costruttivi disciplinati dalle norme tecniche in vigore, la denuncia sia stata fatta anche dal costruttore designato ai sensi dell'art.65 comma 1 del d.P.R. n. 380/01, e dallo stesso Committente ai sensi dell'art.93 del D.P.R. 380/2001 e dell'art.2 della L.R. 09/83;
- m) nel caso di "intervento su costruzione esistente" e di lavori denunciati come "miglioramento" e "intervento locale", che la tipologia di intervento indicata sia effettivamente corrispondente a quella progettata. Ragion per cui:
- se l'intervento è stato denunciato come "miglioramento", l'istruttore deve verificare che il progettista – d'intesa con il collaudatore – abbia dimostrato che non ricorrano le condizioni di cui alle lettere a), b) ed e) di cui al §8.4.3 delle NTC 2018; nei casi dubbi o qualora le indicazioni necessarie non siano immediatamente rintracciabili nella relazione tecnica generale o negli elaborati grafici o qualora sembrerebbero ricorrere le condizioni di cui alle lettere c) e d) di cui al §8.4.3 delle NTC 2018, bisogna chiedere al progettista di dimostrare – d'intesa con il collaudatore - quanto sopra indicato in una specifica relazione;
  - **se i lavori sono stati denunciati come "riparazione o intervento locale", si rinvia a quanto già detto in precedenza nella sezione 4.6;**
- n) che il Committente abbia designato tutti i tecnici richiesti dalle norme vigenti per il tipo di intervento di progetto e che per ognuno di essi abbia indicato tutte le informazioni richieste (pec, settore e sezione di iscrizione all'albo). A tal proposito si rammenta il caso particolare di cui all'art.5 comma 2-bis della L.R. 09/83;

**(Norma di riferimento) - Art. 5 - Vigilanza per l'osservanza delle norme sismiche**



**SEZIONE 6 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA.  
– DENUNCIA DEI LAVORI -**

*2-bis. Per gli interventi di riparazione e per gli interventi locali sulle costruzioni esistenti, come definiti dalla normativa tecnica, il collaudatore non viene nominato e il certificato di collaudo è sostituito dalla dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori.*

Tale comma ribadisce, con evidenza palmare, la necessità di un'attenta verifica istruttoria nel caso di lavori denunciati come "riparazione o intervento locale".

- o) che - nel caso di strutture integralmente o miste in c.a., c.a.p. e in metallo – il "costruttore che esegue in proprio" abbia scelto il collaudatore nell'ambito di una terna designata dall'Ordine degli Ingegneri o degli Architetti, confrontando i nominativi designati con quello del professionista scelto, fatta eccezione per gli interventi di cui al §8.4.1 delle NTC 2018 (***cfr. Circolare n.09 Staff 50.18.91 - prot.0350312 del 10/07/2023***). A tal proposito si ritiene utile precisare che si configura la fattispecie di "costruttore che esegue in proprio" allorché il Committente abbia un ruolo decisionale nell'organizzazione aziendale del Costruttore, così come desumibile dalla certificazione camerale dell'esecutore.

**(Norma di riferimento) - Art. 67 (L) - Collaudo statico**

*Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi, fra i quali sceglie il collaudatore.*

- p) che i tecnici designati corrispondano a quelli che hanno sottoscritto gli elaborati progettuali e che hanno reso le asseverazioni/dichiarazioni obbligatorie;
- q) che i professionisti designati siano iscritti ai settori dei rispettivi Albi che permettono di poter svolgere le attività commissionate;
- r) nel caso di tecnici diplomati o laureati in Architettura o Ingegneria iscritti alla sezione B dei rispettivi Albi, se **i medesimi professionisti abbiano esaurientemente argomentato in merito alla propria presunta competenza;**
- N.B. Tali verifiche non coinvolgono il professionista incaricato della progettazione architettonica visto che la responsabilità dell'accertamento è riconducibile all'Ente locale;
- s) che il Committente abbia designato tutti i costruttori necessari all'esecuzione di tutte le opere di progetto e che per ognuno di essi abbia indicato tutte le informazioni richieste;
- t) che i costruttori designati corrispondano a quelli che hanno sottoscritto gli elaborati progettuali e che hanno reso le asseverazioni/dichiarazione obbligatorie;
- u) che sia stata allegata la certificazione camerale in corso di validità della/e ditta/e incaricata/e da cui risulti la legittimazione del soggetto fisico che dichiara di rappresentarla/e legalmente;
- v) che la denuncia dei lavori sia completa e che le principali caselle di opzione siano state correttamente barrate.



**SEZIONE 7 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA  
– DOCUMENTAZIONE ALLEGATA –**

La verifica deve accertare:

1. che gli elaborati progettuali indicati nella denuncia corrispondano a quelli materialmente allegati;
2. che il progetto architettonico comprenda tutti quegli elaborati necessari a descrivere in modo esaustivo i lavori a farsi, quali:
  - a) planimetria d'inquadramento ed estratto di mappa catastale (con ubicazione del manufatto oggetto dei lavori);
  - b) planimetrie d'insieme, piante, prospetti, sezioni;
  - c) relazione tecnica generale;Nel caso di interventi su costruzioni esistenti, i predetti elaborati devono altresì rappresentare la configurazione architettonica dell'immobile prima dell'intervento di progetto, quale esito delle specifiche attività di rilievo.  
Nel caso di denuncia in variante, **questi elaborati devono contenere la chiara indicazione grafica delle eventuali parti o porzioni oggetto di modifica**;
3. che il progetto strutturale comprenda tutti quegli elaborati previsti dalle norme (Capitolo 10 e C10 delle NTC 2018) e comunque necessari a descrivere in modo esaustivo i lavori a farsi, quali:
  - a) relazione tecnica generale o relazione di calcolo strutturale, che nel caso di interventi su costruzioni esistenti deve indicare le motivazioni della scelta dell'intervento (§8.7.5 delle NTC 2018);
  - b) (per costruzioni esistenti) Valutazione della sicurezza ex ante - che spesso è compresa nella relazione di cui al punto a) - con piano di indagine ed eventuali certificazioni di prova – se prescritte dalle NTC - (§8.7.5 delle NTC 2018), che riguarda l'intero manufatto per i casi del "miglioramento (§8.4.2 N.T.C. 2018)" e dello "adeguamento (§8.4.3 N.T.C. 2018)" o almeno le parti interessate dall'intervento e quelle con esse interagenti nell'ipotesi di "riparazione o intervento locale (§8.4.1 N.T.C. 2018)". Tale elaborato deve concludersi con l'identificazione delle carenze e del livello di azione sismica per la quale viene raggiunto lo SLU (e SLE se richiesto);
  - c) (per costruzioni esistenti) Tavole di rilievo – con particolari costruttivi - delle strutture esistenti (e degli elementi non strutturali se oggetto di lavori), riportanti l'indicazione di eventuali fenomeni di dissesto e/o di quadri fessurativi, che:
    - nel caso di riparazioni o interventi locali, possono riguardare almeno le parti oggetto dell'intervento e quelle con esse interagenti;
    - nel caso di interventi di miglioramento e di adeguamento, devono riguardare tutti gli elementi in elevazione e, se del caso, quelli che costituiscono la fondazione;
  - d) Relazione geologica
  - e) Relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione con eventuali prove, che spesso è compresa in quella geotecnica/geologica, utile alla determinazione delle azioni sismiche di progetto
  - f) Relazione geotecnica con prove se richieste dal Capitolo 6 delle NTC 2018, che spesso include anche quella di cui al punto e); nel caso di prove o indagini non eseguite, è



**SEZIONE 7 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA  
– DOCUMENTAZIONE ALLEGATA –**

necessario acquisire la dichiarazione congiunta del geologo e del progettista relativa alla condizione particolare di cui al paragrafo 6.2.2 delle NTC 2018

- g) Relazione sulle fondazioni, che spesso è compresa nella precedente
  - h) Relazione sui materiali da impiegare, che a volte comprende impropriamente il piano di indagini e i certificati di prova per i materiali esistenti nel caso di interventi di cui al capitolo 8 delle NTC.
  - i) *(per costruzioni esistenti)* Valutazione della sicurezza ex post (§8.7.5 delle NTC 2018) - che spesso è compresa nella relazione di cui al punto a) -, che riguarda l'intero manufatto per i casi del "miglioramento (§8.4.2 N.T.C. 2018)" e dello "adeguamento (§8.4.3 N.T.C. 2018)" o almeno le parti interessate dall'intervento e a quelle con esse interagenti nell'ipotesi di "riparazione o intervento locale (§8.4.1 N.T.C. 2018)".
  - j) Fascicoli dei calcoli,
  - k) Elaborati grafici in scala non inferiore a 1:50,
  - l) Particolari costruttivi in scala non inferiore a 1:10,
  - m) Piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera, comprensivo di manuale d'uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture
  - n) Relazione sull'affidabilità dei codici di calcolo,
  - o) Relazione di verifica dell'attendibilità dei risultati ottenuti con i codici di calcolo.
4. che negli elaborati grafici, dalle maestranze in cantiere, siano rappresentati tutti i lavori denunciati e progettati;
  5. nel caso in cui alcuni dei già menzionati elaborati non siano stati trasmessi, è necessario acquisire – a meno di fattispecie di evidenza palmare – adeguata motivazione dal progettista, stante la rilevanza penale delle predette omissioni;
  6. qualora – per interventi su costruzioni esistenti - non sia stato nominato il geologo e non sia stata allegata al progetto la relazione geologica, il progettista deve dimostrare che le opere e gli interventi di progetto non interagiscono con il terreno del sito o che non influenzano le opere di fondazione esistenti (*ndr* Capitolo 6 NTC 2018), e che non è stato necessario procedere alla stesura della relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione e quindi che sia possibile dimensionare l'intervento di progetto al netto delle azioni sismiche di norma;
  7. qualora – per interventi su costruzioni esistenti - non sia stata allegata al progetto la relazione geotecnica e la relazione sulle fondazioni, il progettista deve dimostrare che le opere e gli interventi di progetto non interagiscono con il terreno del sito o che non influenzano le opere di fondazione esistenti (*ndr* Capitolo 6 NTC 2018); inoltre è necessario verificare che il Committente abbia trasmesso una specifica relazione del progettista/verificatore strutturale che dimostri il ricorrere delle condizioni di cui al paragrafo 8.3 delle NTC 2018;
  8. qualora il progettista abbia allegato la dichiarazione di omissione di verifica sismica globale, essa è ricevibile nel solo caso di "riparazioni o interventi locali (§8.4.1 N.T.C. 2018)" interessanti porzioni limitate della costruzione;
  9. qualora il progettista abbia allegato una generica dichiarazione di omissione di verifica sismica, ovvero sia di calcoli svolti non considerando l'azione sismica determinabile sulla scorta dei contenuti della relazione sulla modellazione sismica del sito di costruzione, è necessario che essa indichi i relativi riferimenti normativi che permettono di trascurare tale azione;

**SEZIONE 7 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA  
– DOCUMENTAZIONE ALLEGATA –**

10. nel caso di denuncia in variante, il progettista strutturale (e il geologo) deve descrivere chiaramente quali sono le modifiche introdotte e giustificare l'eventuale mancata trasmissione di alcuni dei predetti elaborati;
11. nel caso di denuncia in variante, gli **elaborati grafici devono contenere la chiara indicazione delle eventuali parti o porzioni oggetto di modifica**;
12. nel caso particolare di denuncia in variante ad un precedente provvedimento sismico rilasciato da un Ente locale, è necessario acquisire copia di tale atto in uno al progetto approvato (**art.4-bis comma 5 L.R. 09/83 - Circolare STAFF n.8 del 26/09/214**);

Nel caso di "interventi su costruzioni esistenti", è necessario che il progettista espliciti chiaramente, nella relazione generale di calcolo o in un'apposita relazione di sintesi (cfr. §8.3 NTC 2018) i seguenti dati **che poi andranno riportati negli atti di collaudo**:

a) Miglioramento

- il rapporto  $\xi_{v,i}$  (rapporto tra capacità e domanda)  $\geq 1$  per tutti gli elementi/parti della costruzione, relativo alle azioni controllabili dall'uomo; tale verifica può essere soddisfatta (cfr. §8.3 NTC 2018 - §C2.1 e §C8.3 Circolare 7/2019) anche con riduzione dei sovraccarichi variabili mediante specifiche limitazioni all'uso che, qualora siano imposte, devono essere analiticamente individuate;
- il valore del rapporto  $\xi_i$  (rapporto tra capacità e domanda)  $\geq 1$  per tutti gli elementi/parti della costruzione, relativo anche alle azioni variabili non controllabili dall'uomo, fatta eccezione per l'azione sismica; tale verifica può essere non soddisfatta (cfr. §C2.1 Circolare 7/2019) nei soli casi di "... costruzioni soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme previgenti per azioni ambientali non sismiche, nelle quali i livelli di sicurezza si riducano al disotto dei limiti ammessi per effetto di modifiche normative dei valori delle azioni (quali, ad esempio, aumento del carico neve, modifica dell'azione del vento ecc.) o delle modalità di verifica (es: valutazione del taglio resistente negli elementi strutturali di c.a., ecc.) ...". Per tali fattispecie il progettista deve evidenziare il ricorrere di tali situazioni e deve esprimersi in merito all'accettabilità dell'attuale livello di sicurezza;
- il valore pre e post-intervento del rapporto  $\xi_E$  (rapporto tra capacità e domanda per azioni sismiche) con incremento assoluto non minore di 0,1 e valore di  $V_{nr}$  post-intervento calcolabile secondo le indicazioni contenute nella nota DPC/SISM/0083283 del 04/11/2020;
- individuazione delle criticità residue e dei futuri interventi necessari a conseguire l'adeguamento sismico con relativa programmazione degli stessi, definita d'intesa con il Committente, sulla base di una pluralità di fattori, quali la gravità dell'inadeguatezza e le conseguenze che questa comporterebbe anche in termini di pubblica incolumità, le disponibilità economiche, ecc... (cfr. §C8.3 Circolare 21/01/2019 n.7).

b) Intervento locale

- il rapporto tra capacità e domanda – che deve risultare  $\geq 1$  – almeno per le parti interessate dall'intervento e per quelle con esse interagenti, relativo alle azioni controllabili dall'uomo; tale verifica può essere soddisfatta (cfr. §8.3 NTC 2018 - §C2.1 e §C8.3 Circolare 7/2019) anche con riduzione dei sovraccarichi variabili



**SEZIONE 7 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA  
– DOCUMENTAZIONE ALLEGATA –**

mediante specifiche limitazioni all'uso che, qualora siano imposte, devono essere analiticamente individuate;

- il rapporto tra capacità e domanda  $\geq 1$  almeno per le parti interessate dall'intervento e per quelle con esse interagenti, relativo anche alle azioni variabili non controllabili dall'uomo, fatta eccezione per l'azione sismica; tale verifica può essere non soddisfatta (cfr. §C2.1 Circolare 7/2019) nei soli casi di "... costruzioni soddisfacenti i livelli di sicurezza previsti da norme previgenti per azioni ambientali non sismiche, nelle quali i livelli di sicurezza si riducano al disotto dei limiti ammessi per effetto di modifiche normative dei valori delle azioni (quali, ad esempio, aumento del carico neve, modifica dell'azione del vento ecc.) o delle modalità di verifica (es: valutazione del taglio resistente negli elementi strutturali di c.a., ecc.) ...". Per tali fattispecie il progettista deve esprimersi in merito all'accettabilità dell'attuale livello di sicurezza;
- l'incremento di sicurezza locale, nel caso di interventi di rafforzamento locale.

c) Adeguamento

- il rapporto  $\xi_i$  (rapporto tra capacità e domanda)  $\geq 1$  per tutti gli elementi/parti della costruzione, relativo alle azioni non sismiche, quali carichi permanenti e altre azioni di servizio;
- il valore post-intervento del rapporto  $\xi_E$  che deve risultare  $\geq$  ai valori che la norma prescrive proprio per l'adeguamento;

per tutte le verifiche allo SL prescritte dalle NTC per la classe d'uso di appartenenza.

Qualora tali dati non siano immediatamente individuabili nelle relazioni trasmesse (non sono da consultare i voluminosi tomi contenenti i tabulati di calcolo che sono comunque esclusi da qualsiasi attività di verifica), l'istruttore deve richiedere una specifica integrazione, così come previsto dal paragrafo 8.3 delle vigenti NTC.

**13.** Che la documentazione amministrativa allegata comprenda:

- a) asseverazione del progettista/rilevatore architettonico,
- b) asseverazione del progettista/rilevatore strutturale,
- c) lettera di affidamento dell'incarico o contratto professionale relativa/o al progettista/rilevatore strutturale, di cui all'art.2 della L.R. n.59/2018,

**(Norma di riferimento) - Art. 2 (Presentazione dell'istanza alla pubblica amministrazione)**

*La presentazione dell'istanza autorizzativa o di istanza ad intervento prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, provinciali e comunali deve essere corredata, oltre che da tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell'incarico o contratto resa nelle forme previste dall'ordinamento professionale di appartenenza e sottoscritta dal committente, unitamente alla copia fotostatica di un documento d'identità in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).*

- d) asseverazione del geologo,



**SEZIONE 7 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA  
– DOCUMENTAZIONE ALLEGATA –**

- e) lettera di affidamento dell'incarico o contratto professionale relativa/o al geologo, di cui all'art.2 della L.R. n.59/2018,
- f) dichiarazione di accettazione incarico di direttore dei lavori,
- g) lettera di affidamento dell'incarico o contratto professionale relativa/o al direttore dei lavori, di cui all'art.2 della L.R. n.59/2018,
- h) dichiarazione di accettazione incarico/asseverazione del collaudatore,
- i) lettera di affidamento dell'incarico o contratto professionale relativa/o al collaudatore, di cui all'art.2 della L.R. n.59/2018,
- j) dichiarazione e denuncia del costruttore,
- k) asseverazione con calcolo del contributo per istruttoria e conservazione progetto,
- l) nota Ordine Ingegneri o Architetti di nomina della terna *(nel caso di strutture in c.a., c.a.p. e metalliche - per costruttore che esegue in proprio o lav. in economia)*,
- m) copia dei documenti di identità dei Committenti;
- n) relazione tecnica asseverata (R.T.A.) del Collaudatore/Direttore dei lavori *(anche in caso di mancata nomina del Collaudatore, qualora il direttore dei lavori sia diverso dal progettista/verificatore strutturale;*
- o) autorizzazione sismica rilasciata dal Comune completa di progetto e allegati *(nel caso di denuncia in variante ad un progetto autorizzato/depositato presso il Comune – Circolare STAFF n.8 del 26/09/214)*;
- p) eventuale dichiarazione di cui all'art.3 comma 2-bis L.R. n.59/2018;

**(Norma di riferimento) - Art. 3 (Pagamenti per la prestazione professionale effettuata)**

**2 bis.** *La dichiarazione di cui al comma 1 è resa dal professionista all'amministrazione competente anche successivamente al rilascio dell'atto autorizzativo o alla ricezione dell'istanza ad intervento diretto, se il pagamento delle spettanze professionali da parte del committente è posticipato in ragione del previo ottenimento di detrazioni, incentivi e altri benefici fiscali previsti dalla legge.)*

**2 ter.** *Nei casi di cui al comma 2bis la dichiarazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro tre mesi dall'inizio dei lavori, mentre quella resa dai tecnici che hanno sorvegliato l'esecuzione dei lavori deve intervenire entro dodici mesi dalla loro ultimazione.*

- 14. che la R.T.A. del Collaudatore/Direttore dei lavori (MODELLO "E" o "E1") sia completamente compilata;
- 15. che, qualora la legge regionale non preveda l'obbligo di redazione della predetta R.T.A., al progetto sia allegata la relazione del collaudatore/del direttore dei lavori – redatta secondo lo schema della R.T.A. - che certifichi l'avvenuto esame preventivo del progetto richiesto dalla legge regionale e dal par.9.1 e C9.1 lett.f) delle vigenti N.T.C.; a tal proposito si ritiene opportuno ricordare che l'art.93 comma 3 del T.U.Ed. pone in capo a questo Ufficio l'onere di determinare il contenuto minimo del progetto, fermo restando le prescrizioni delle N.T.C.;
- 16. che le asseverazioni/dichiarazioni siano complete in ogni parte e siano correttamente compilate;
- 17. che i dati delle asseverazioni/dichiarazioni siano congruenti con quelli contenuti nell'istanza e negli elaborati presentati.



## SEZIONE 8 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA - CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

La verifica deve accertare:

1. qualora il contributo non sia stato corrisposto, che la denuncia di lavori:
  - a) sia relativa a un intervento strutturale necessario per riparare danni derivanti da eventi calamitosi (**art.2 comma 8 L.R. 09/83**);
  - b) sia stata presentata dagli uffici regionali (**art.2 comma 8 L.R. 09/83**);
2. **qualora l'esatta determinazione del contributo dipenda da una corretta individuazione dell'intervento denunciato, che il progetto sia realmente ascrivibile alla tipologia indicata nella denuncia dei lavori, previa consultazione critica degli elaborati progettuali;**
3. che il tecnico abbia correttamente individuato la categoria cui ascrivere i lavori denunciati;
4. che il tecnico abbia correttamente individuato il codice cui ascrivere i lavori denunciati;
5. qualora il codice identificativo sia di tipo A o B), che il tecnico abbia allegato alla specifica asseverazione l'obbligatorio calcolo del volume, completo di tutte le dimensioni necessarie alla verifica, e che il volume medesimo sia stato calcolato con riferimento all'intera struttura portante dell'opera oggetto di lavori e sia stato misurato al lordo degli elementi verticali, partendo dallo spiccato di fondazione, fino all'estradosso della copertura (se esistente);
6. che il predetto calcolo volumetrico sia corretto o che, nonostante l'imprecisione, il contributo versato sia comunque corretto;
7. che, qualora le denuncia dei lavori sia riferita a più organismi strutturali, il tecnico abbia calcolato il contributo totale come somma dei contributi parziali corrispondenti ai singoli manufatti della denuncia;
8. che, qualora la denuncia dei lavori sia riferita a più manufatti ascrivibili a categorie/codici diversi, il tecnico abbia considerato, nel calcolo del contributo, tutte le tipologie di lavori denunciate;
9. che, nel caso di lavori relativi al superamento/eliminazione barriere architettoniche, il contributo totale sia stato ridotto del 50%;
10. che, nel caso di denuncia di lavori ripresentata dopo un esito negativo per la quale il contributo è ridotto del 50%:
  - a) l'oggetto della nuova istanza coincida con quello della denuncia originaria,
  - b) sia stato pagato il contributo dovuto per la denuncia chiusa con esito negativo.  
Tale riduzione non è applicabile nel caso di denuncia ripresentata dopo un provvedimento di archiviazione redatto su richiesta del Committente.
  - c) nel caso particolare di più tipologie di "interventi locali", il contributo versato sia effettivamente pari al corretto multiplo della quota unitaria fissata dalla Regione.



**SEZIONE 9 – VERIFICA CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA  
- CONTROLLO SULLA REALIZZAZIONE -**

La **verifica deve accertare** la competenza allo svolgimento delle attività di controllo sulla realizzazione ai sensi dell'art.5 della L.R.09/1983.  
L'istruttore deve prestare la massima attenzione al caso di Comuni che hanno restituito alla Regione tale competenza.

**SEZIONE 10 – VERIFICA INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA.**

**Art.94 bis co.1 lett. c), d.P.R. 380/01 - Art. 2 quater Regolamento Regionale 04/2010 – D.D. 359/2020 (Allegato B).**

Il Regolamento Regionale 04/2010, non prevede un espresso iter istruttorio per gli interventi Privi di Rilevanza di cui all' Art.94-bis, co.1, lett. c), del D.P.R. 380/2001 e art. 2- quater del citato Regolamento Regionale 04/2010, così come individuati dal D.D. 359/2020 (Allegato B).

Tuttavia, anche con riferimento ai principi derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n.2 del 13.01.2021, l'Amministrazione procederà all'estrazione a campione delle istanze presentate ed alla verifica ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai soggetti responsabili ai sensi degli articoli 46 e 47 nonché delle asseverazioni riportate nei relativi modelli da parte dei tecnici incaricati.

È bene ricordare che, ai sensi dell'art.94-bis del d.P.R. 380/01 sono riconducibili a questa categoria quegli interventi che, per loro caratteristiche intrinseche e per destinazione d'uso, non costituiscono pericolo per la pubblica incolumità. In attuazione dell'art.94bis, co.2, del medesimo decreto, la Regione Campania ha individuato tali tipologie di intervento con il decreto dirigenziale n.359 del 03/08/2020 (**Allegato B**).

Nel caso in cui sia accertato che i lavori denunciati siano ascrivibili alla predetta categoria, **la verifica non deve concludersi con esito negativo** qualora il Committente li abbia denunciati utilizzando la modulistica predisposta dai competenti uffici regionali per gli "interventi di minore rilevanza"; infatti, si tratta di una mera questione formale che non inficia la sostanza degli adempimenti prescritti dal quadro normativo statale e regionale di riferimento. In tal caso si provvederà a comunicare agli interessati la necessità di rettificare l'istanza in termini di tipologia procedurale attraverso il Portale mediante l'istanza di rettifica.

Qualora invece, la verifica istruttoria richiesta dovesse essere relativa ad una denuncia di lavori privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità, per completezza progettuale, l'istruttore deve innanzitutto verificare che alla Comunicazione di inizio lavori, siano allegati:

- a) la Relazione Tecnica Asseverata del progettista;
- b) il progetto esecutivo dell'intervento a farsi.

Dalla lettura degli elaborati trasmessi, l'istruttore deve verificare se l'intervento rientri nell'elenco tassativo (A e B) di cui all'allegato B del decreto dirigenziale n.359 del 03/08/2020, salvo constatare che:

- l'intervento non sia relativo alle classi d'uso III e IV, per le quali è comunque necessario acquisire il preventivo provvedimento di autorizzazione sismica;



**SEZIONE 10 – VERIFICA INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA.**

**Art.94 bis co.1 lett. c), d.P.R. 380/01 - Art. 2 quater Regolamento Regionale 04/2010 – D.D. 359/2020 (Allegato B).**

- l'intervento, indipendentemente dalla classe d'uso, non preveda o non interessi manufatti con fondazioni profonde e/o speciali;
- l'intervento, indipendentemente dalla classe d'uso, non sia relativo ad opere che insistono su versanti con superfici comunque inclinate aventi una pendenza maggiore di 15°.

Qualora l'intervento non rientri appieno negli elenchi sopra citati o, pur rientrando in tali tipologie, non rispetti le condizioni sopra indicate, l'istruttore deve innanzitutto verificare se le opere a farsi sono invece classificabili come "intervento di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità".

In tal caso si provvederà:

- a comunicare agli interessati la necessità di rettificare l'istanza in termini di tipologia procedurale attraverso il Portale mediante l'istanza di rettifica;
- ad istruire l'istanza rettificata secondo le metodologie indicate nel presente vademecum per gli "interventi di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità (APP o DS).

Se, invece, i lavori di cui è comunicato l'inizio, erano soggetti al preventivo rilascio dell'autorizzazione sismica, **la verifica deve concludersi con esito negativo, previo invio della comunicazione dei motivi ostativi, annotando la seguente motivazione: "L'intervento proposto è soggetto al preventivo rilascio di un provvedimento di autorizzazione in attuazione dell'art. 2-bis del R.R. 04/2010"**.

**Il provvedimento finale negativo deve prevedere l'annullamento dell'Attestazione/Deposito già rilasciata/o.**



## ALLEGATO 1 - OPERE STRATEGICHE.

### Parte I – EDIFICI ed OPERE DI INTERESSE STATALE

Elenco di cui Decreto n.3685 del 21/10/03 del Capo Dipartimento Protezione Civile, emanato con OPCM del 21/10/03 pubbl. su G.U. 252 del 29/10/03)

**Elenco "A" – Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile.**

#### EDIFICI

##### Edifici in tutto o in parte ospitanti:

- funzioni di comando, supervisione e controllo,
- sale operative,
- strutture ed impianti di trasmissione,
- banche dati,
- strutture di supporto logistico per il personale operativo (alloggiamenti e vettovagliamento),
- strutture adibite all'attività logistica di supporto alle operazioni di protezione civile (stoccaggio, movimentazione, trasporto),
- strutture per l'assistenza e l'informazione alla popolazione,
- strutture e presidi ospedalieri,

il cui utilizzo abbia luogo da parte di:

- 1  Organismi governativi
- 2  Uffici territoriali di Governo
- 3  Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
- 4  Forze armate
- 5  Forze di polizia
- 6  Corpo forestale dello Stato
- 7  Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
- 8  Registro italiano dighe
- 9  Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
- 10  Consiglio nazionale delle ricerche
- 11  Croce rossa italiana
- 12  Corpo nazionale soccorso alpino
- 13  Ente nazionale per le strade e società di gestione autostradale
- 14  Rete Ferroviaria Italiana
- 15  Gestore della rete di trasmissione nazionale, proprietari della rete di trasmissione nazionale, delle reti di distribuzione e di impianti rilevanti di produzione di energia elettrica
- 16  Associazioni di volontariato di protezione civile operative in più regioni

#### OPERE INFRASTRUTTURALI

- 17  Autostrade, strade statali e opere d'arte annesse
- 18  Stazioni aeroportuali, eliporti, porti e stazioni marittime previste nei piani di emergenza, nonché impianti classificati come grandi stazioni.
- 19  Strutture (quali: Dighe) connesse con il funzionamento di acquedotti interregionali, la produzione, il trasporto e la distribuzione di energia elettrica fino ad impianti di media tensione, la produzione, il trasporto e la distribuzione di materiali combustibili (quali oleodotti, gasdotti, ecc.)
- 20  Strutture connesse con il funzionamento di servizi di comunicazione a diffusione nazionale (radio, telefonia fissa e mobile, televisione)

### Parte II – EDIFICI ed OPERE DI INTERESSE REGIONALE



**ALLEGATO 1 - OPERE STRATEGICHE.**

Elenco di cui **Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03** pubbl. su B.U.R.C. n. 4 del 26/01/04

**Elenco "A"** - Edifici ed opere infrastrutturali di interesse strategico, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile. **(N.B. barrare le caselle del caso.**

<b>EDIFICI</b>	
1	<input type="checkbox"/> Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale (*)
2	<input type="checkbox"/> Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Provinciale (*)
3	<input type="checkbox"/> Edifici destinati a sedi di Amministrazioni Comunali (*)
4	<input type="checkbox"/> Edifici destinati a sedi di Comunità Montane (*)
5	<input type="checkbox"/> Strutture non di competenza statale individuate come sedi di sale operative per la gestione delle emergenze (COM, COC, ecc.)
6	<input type="checkbox"/> Centri funzionali di protezione civile
7	<input type="checkbox"/> Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
8	<input type="checkbox"/> Ospedali e strutture sanitarie, anche accreditate, dotate di Pronto Soccorso o dipartimenti di emergenza, urgenza e accettazione
9	<input type="checkbox"/> Sedi di Aziende Unità Sanitarie Locali
10	<input type="checkbox"/> Centrali operative 118
11	<input type="checkbox"/> Presidi sanitari
<i>(*) limitatamente agli edifici ospitanti funzioni / attività connesse con la gestione emergenza</i>	
<b>OPERE INFRASTRUTTURALI</b>	
12	<input type="checkbox"/> Vie di comunicazione (strade, ferrovie, ecc.) regionali, provinciali e comunali, ed opere d'arte annesse, limitatamente a quelle strategiche individuate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
13	<input type="checkbox"/> Porti, aeroporti ed eliporti non di competenza statale individuati nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza
14	<input type="checkbox"/> Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica
15	<input type="checkbox"/> Strutture non di competenza statale connesse con la produzione, trasporto e distribuzione materiali combustibili (oleodotti, gasdotti,.)
16	<input type="checkbox"/> Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti locali
17	<input type="checkbox"/> Strutture non di competenza statale connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione)
18	<input type="checkbox"/> Altre strutture eventualmente specificate nei piani di emergenza o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza



## ALLEGATO 2 - OPERE RILEVANTI.

### Parte I – EDIFICI ed OPERE DI INTERESSE STATALE

Elenco di cui **Decreto n.3685 del 21/10/03 del Capo Dipartimento Protezione Civile, emanato con OPCM del 21/10/2003.**

**Elenco "B"** - Edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

EDIFICI	
1	<input type="checkbox"/> Edifici pubblici o comunque destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche nell'ambito dei quali siano normalmente presenti comunità di dimensioni significative, nonché edifici e strutture aperti al pubblico suscettibili di grande affollamento, il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane.
2	<input type="checkbox"/> Strutture il cui collasso può comportare gravi conseguenze in termini di danni ambientali (vedasi Industrie con attività di produzione di "sostanze pericolose per l'ambiente" (Decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" – stabilimenti di soglia superiore o inferiore nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiore a quelle elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2, dell'allegato 1 al predetto decreto) – Esempi: stabilimento chimico o petrolchimico, deposito e/o imbottigliamento di gas liquefatti, raffinazione petrolio, deposito di oli minerali, deposito di fitofarmaci, deposito di tossici, industrie galvaniche, produzione e/o deposito di esplosivi, produzione e/o deposito di gas tecnici, acciaierie, stoccaggi sotterranei di gas naturale, impianti trattamento e/o recupero) da calcolare in classe d'uso IV
3	<input type="checkbox"/> Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese, ...),
OPERE INFRASTRUTTURALI	
4	<input type="checkbox"/> Opere d'arte relative al sistema di grande viabilità stradale (reti viarie extraurbane non ricadenti in classe d'uso IV) e ferroviaria, il cui collasso può determinare gravi conseguenze in termini di perdite di vite umane, ovvero interruzioni prolungate del traffico.
5	<input type="checkbox"/> Grandi dighe.

### Parte II – COSTRUZIONI DI INTERESSE REGIONALE

Elenco di cui **Deliberazione di Giunta Regionale n. 3573 del 05/12/03 pubbl. su B.U.R.C. n. 4 del 26/01/2004.**

**Elenco "B"** - Edifici ed opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso.

EDIFICI	
1	<input type="checkbox"/> Asili nido e scuole di ogni ordine e grado (N.B. pubblici e privati)
2	<input type="checkbox"/> Strutture ricreative (cinema, teatri, discoteche, auditorium, edifici per mostre, ludoteche, centri polifunzionali, alberghi, ostelli, ecc.)
3	<input type="checkbox"/> Strutture destinate ad attività culturali (musei, biblioteche, sale convegni, ecc.)
4	<input type="checkbox"/> Edifici aperti al culto non rientranti tra quelli di cui al Decreto P.C. n°3685/03
5	<input type="checkbox"/> Stadi ed impianti sportivi
6	<input type="checkbox"/> Strutture sanitarie e/o socioassistenziali con ospiti non autosufficienti (RSA, ospizi, orfanotrofi, ecc.)



### ALLEGATO 2 - OPERE RILEVANTI.

- 7  Edifici e strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi (uffici pubblici e privati), o adibite al commercio (centri commerciali, ecc.) suscettibili di grande affollamento
- 8  Strutture a carattere industriale, non di competenza statale, di produzione e stoccaggio di prodotti insalubri (D.M. 5 settembre 1994 ) o pericolosi "Industrie con attività di produzione di "sostanze pericolose per l'ambiente" (Decreto legislativo 26 giugno 2015, n.105 "Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose" – stabilimenti nei quali le sostanze pericolose sono presenti in quantità inferiori a quelle elencate nella colonna 2 della parte 1 o nella colonna 2 della parte 2 dell'allegato 1 al predetto decreto)
- OPERE INFRASTRUTTURALI**
- 1  Stazioni non di competenza statale per il trasporto pubblico
- 2  Opere di ritenuta non di competenza statale
- 3  Impianti di depurazione
- 4  Altri manufatti connotati da intrinseche pericolosità eventualmente individuati in piani d'emergenza o in altre disposizioni di protezione civile

### ALLEGATO 3 - INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA.

#### Elenco "A" - Interventi di nuova costruzione.

- EDIFICI**
- 1  Serre ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, adibite esclusivamente a coltivazioni e realizzate con strutture (in legno, elementi metallici, etc.), di altezza strutturale non sup. a 4,50 m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0.50$  kN/mq, se fondate su sottosuoli di categoria A, B, o C.
- 2  Pilastri, anche in c.a., a sostegno di cancelli pedonali o carrabili con altezza strutturale  $\leq 3.00$  m.
- 3  Locali in classe d'uso I, ad un solo piano, con superficie  $\leq 20.00$  mq e altezza strutturale  $\leq 3.00$  m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0.5$  kN/mq.
- 4  Singoli pergolati di altezza  $\leq 3.00$  (3,50) m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1)  $\leq 0.50$  kN/mq, fino a 30 mq
- 5  Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza strutturale  $\leq 3.50$  m e aventi superficie coperta  $\leq 20$  mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente  $\leq 0.50$  kN/mq. Sono esclusi i locali per la vendita e l'intrattenimento.
- 6  Portali e strutture di sostegno per insegne pubblicitarie e simili con altezza strutturale  $\leq 4.00$  m e con superficie esposta  $\leq 1.50$  mq.
- 7  Cabine prefabbricate dotate di omologazione Ministeriale e manuale per il corretto montaggio, di altezza strutturale  $\leq 3.50$  m, singole o aggregate. Sono esclusi i locali destinati alla vendita e all'intrattenimento
- 8  Pannelli solari e fotovoltaici su strutture di sostegno su singolo palo con altezza strutturale  $\leq 2.00$  m



**ALLEGATO 3 - INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA.**

- |    |                          |  |
|----|--------------------------|--|
| 9  | <input type="checkbox"/> | Tombe cimiteriali interrate, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza $\leq 1.50$ m   |
| 10 | <input type="checkbox"/> | Muri di recinzione senza funzione di contenimento, con altezza strutturale fino a 2.00 m se non prospetta su area pubblica, 1.50 m se prospetta su area pubblica. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli pedonali e carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.  |
| 11 | <input type="checkbox"/> | Opere di sostegno con altezza di ritenuta $\leq 1.50$ m se non prospettano su aree pubbliche e $\leq 1.00$ m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti e accidentali complessivamente superiori a 2,5 KN/mq direttamente agenti sul cuneo di spinta. |
| 12 | <input type="checkbox"/> | Gabbionate di altezza strutturale fuori terra $\leq 2.00$ m se non prospettano su aree pubbliche e $\leq 1.50$ m se prospettano su aree pubbliche, angolo del terrapieno inclinato sull'orizzontale $\leq 15^\circ$ e per le quali non siano presenti carichi permanenti direttamente agenti sul cuneo di spinta   |
| 13 | <input type="checkbox"/> | Opere idrauliche minori, quali briglie, pennelli, opere difesa spondale, privi di ancoraggio e con fondazioni dirette, di altezza strutturale $\leq 1.50$ m.   |
| 14 | <input type="checkbox"/> | Vani tecnici, serbatoi e altre opere nel sottosuolo, di altezza strutturale 3.00 m e superficie in pianta $\leq 12.00$ mq  |
| 15 | <input type="checkbox"/> | Serbatoi in opera, interrati, di superficie $\leq 9.0$ mq e altezza strutturale $\leq 1.70$ m  |
| 16 | <input type="checkbox"/> | Attraversamenti non carrabili realizzati con manufatti scatolari dotati di certificato e/o brevetto ministeriale, aventi misure interne $\leq 2.00$ m in lunghezza, larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari  |
| 17 | <input type="checkbox"/> | Fognature, pozzetti per fognature e condotte interrate   |
| 18 | <input type="checkbox"/> | Strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza strutturale $\leq 3.00$ m.   |
| 19 | <input type="checkbox"/> | Strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (con superficie esposta $< 1.50$ mq), (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), isolate, non ancorate ad edifici, di altezza strutturale $\leq 3.00$ m.  |
| 20 | <input type="checkbox"/> | Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose   |
| 21 | <input type="checkbox"/> | Piscine non aperte al pubblico di altezza strutturale pari a 2,50 e superficie 50 mq   |

**Elenco "B" - Interventi su costruzioni esistenti.**

EDIFICI	
1	<input type="checkbox"/> Chioschi, gazebo e simili, in materiali leggeri (legno, elementi metallici, etc.) di altezza $\leq 2.70$ m e aventi superficie coperta $\leq 15.00$ mq, con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0.35$ kN/mq
2	<input type="checkbox"/> Tettoie con peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0.35$ kN/mq, di altezza $\leq 2.70$ m e superficie coperta $\leq 10.00$ mq.
3	<input type="checkbox"/> Pensiline, con sporgenza $\leq 1.50$ m, aventi superficie coperta $\leq 6.00$ mq, realizzate con strutture (legno, elementi metallici, etc.) aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0.35$ kN/mq
4	<input type="checkbox"/> Pergolati di altezza $\leq 2.70$ m, realizzati con strutture di qualsiasi tipologia aventi peso proprio (G1) $\leq 0.50$ kN/mq e superficie $\leq 15.00$ mq
5	<input type="checkbox"/> Sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti
6	<input type="checkbox"/> Realizzazione di singoli soppalchi per unità immobiliari con soluzioni strutturali leggere (legno e struttura metallica), con carico complessivo (peso proprio e carichi permanenti) $\leq 1.0$ kN/mq e superficie massima $\leq 10.00$ mq



**ALLEGATO 3 - INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA.**

- |    |                          |   |
|----|--------------------------|---|
| 7  | <input type="checkbox"/> | Realizzazione di apertura nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie $\leq 1.00$ mq e senza intaccare le nervature  |
| 8  | <input type="checkbox"/> | Collegamenti verticali in legno o metallo di larghezza $\leq 1.20$ m, limitatamente a un piano, all'interno di una singola unità immobiliare, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1.00$ kN/mq, senza alcuna alterazione della struttura del solaio.   |
| 9  | <input type="checkbox"/> | Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza $\leq 3.50$ m e controsoffitti aventi peso proprio (G1) $\leq 0.25$ KN/mq e di superficie inferiore a 15,00 mq  |
| 10 | <input type="checkbox"/> | Pannelli solari o fotovoltaici, gravanti sulla costruzione, il cui peso, comprensivo delle sottostrutture, non ecceda il 10 % dei pesi propri e permanenti delle strutture direttamente interessate dall'intervento (campo di solaio o copertura, delimitato dalle strutture principali, direttamente caricato), e purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale. |
| 11 | <input type="checkbox"/> | Singole strutture di sostegno connesse con i servizi di comunicazione (radio, telefonia fissa o portatile, televisione, etc.), di altezza $\leq 4.00$ m e di peso non superiore a 1,00 KN.  |
| 12 | <input type="checkbox"/> | Singole strutture di sostegno per dispositivi di illuminazione, videosorveglianza, segnaletica stradale (quali pali, tralicci, torri faro, etc.), di altezza $\leq 4.00$ m e di peso non superiore a 1,00 KN  |
| 13 | <input type="checkbox"/> | Installazioni di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interagiscono in maniera significativa con le strutture  |
| 14 | <input type="checkbox"/> | Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, nelle murature portanti, che non comporta l'aumento della larghezza del vano  |
| 15 | <input type="checkbox"/> | Riparazioni localizzate, nelle murature portanti, con interventi quali risarciture, cuciscuci e chiusure di nicchie   |
| 16 | <input type="checkbox"/> | Spostamento con riallineamento di una finestra con quella sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito dello stesso muro portante   |